LA REGALIA,

Nuovo sistema de' Regolari, e degli altri Ecclesiastici, circa al buon ordine, e governo del Corpo Politico, e della Chiesa di Dio.

DISSERTAZIONE

Istorica, Canonica, Politica, Critica, Morale,

DI D. GREGORIO AMARELLI,

De' Signori della Bagliva della Città di Rossano, Accademico degli Spensierati,

DIRETTA

All' Eccellentissimo Signor

D. GIOVANNI ACTON

Cavalier dell' Insigne Real Ordine di S. Gennaro, Tenente Generale degli Eserciti di S. M. Siciliana, Primo Ministro, Segretario di Guerra, di Marina, e di Stato.

IN NAPOLI 1791.

Presso Gennaro Giaccio, a spese dell' Autore.

Con Licenza de' Superiori.

Hac una Reges sapienti lege creantur;
Dicere jus Populis; injustaque tollere facta.

Hesiod. Theog. v. 88.

ECCELLENTISSIMO SIGNORE

O speranza di patrocinio, o attestato d' ossequio, son due motivi, per cui ogni Libro suol raccomandarsi ad un gran Personaggio. Or io, offrendo a V. E. questi fogli, l' uno, e l' altro mi son proposto, che scusa il mio ardimento. Imperciocchè, come qui si tratta del sistema de' Regolari, e degli altri Ecclesiastici, di molte, e varie cose di nuova Polizia, circa al buon ordine, e governo del Corpo Politico, e della Chiesa, di tutto il nervo delle Regalie, e principj del Jus Pubblico Ecclesiastico, dell' autorità de' Canoni, della dottrina de' PP.; io non so ritrovar Personaggio, a chi più si convenga il mio Scritto, che alla sua ragguardevolissima Persona. Ella si vede distinta per sapere, e prudenza, per destrez-

ſtrezza , per soavità di coſtumi , per valor Militare , per la Giuſtizia , per la Pietà, pel vivo zelo della Corona, per incarico , e grado importantiſsimo , qual Primo Miniſtro , Segretario di Guerra , di Marina , e di Stato . Vero è , che la sua bella modeſtia non permette ad alcuno d' offrir libri con dire le sue lodi . Io però lascio alla Fama, acciò che ne parli con sonora Tromba nell' una , e nell' altra Sicilia , dentro , e fuor d' Italia , io tacendo , senza tema di riprensione . Dice questa, che il chiaro valor di V. E. risuona anche oggidì nella spiaggia Affricana . Che si dee la gloria a V. E. di aver qui ſtabilito il buon ordine , e la disciplina delle Reali Milizie ; ed aumentate le ſorze Marittime contra i Corsali , ed altri Nemici dello Stato . Che mercè la sua saviezza si vede iſtituito il R. Collegio de' Nobili Cadetti di Marina in Portici ; e promosso l' uso delle Regie Scuole Normali per la pubblica educazione . Che protegge l' Accademie , e tutte le Scienze ; e sa premiar la Virtù . Che qual Pubblio Scipion Affricano sempre si essercitò con la

men-

mente intorno agli affari della Romana Repubblica, tal V. E. si vede in tutte l' ore applicata a tante, e varie cose, e tutte importanti al Real Servizio, or di Guerra, or di Marina, or di Poste, ed affari stranieri, di sorta che non mai in riposo se ne sta. Che il RE (nostro Signor) ben soddisfatto, delle sue grandi fatiche, e virtuose azioni, si degnò conferirle l' onor dell' Insigne Real suo Ordine di S. Gennaro. Ch' Ella zela sempre più sopra i sacri diritti della Sovranità di un RE Piissimo, in cui si ammirano la prudenza di Numa, l' affabiltà di Augusto, la pietà di Trajano, la Religion di Costantino, di Teodosio, e tutte le virtù di Carlo III. il Grande Re di Spagna, suo Augustissimo Padre. Che V.E. a tenor delle sue giuste massime di Civil prudenza, e sana Politica, bada a render più florido, e ricco questo Stato, promovendo l' utile, ed il comodo de' Cittadini, tutte l' industrie, ed arti, l'Agricoltura, la Mercatura, la Nautica, il Commercio. Che procura non men la felicità del Sovrano, che quella di noi fedelissimi sudditi,

asfin-

affinch' egli si renda a noi glorioso , come Vespesiano , Tito , Trajano , Antonino , Marco Aurelio , ed altri ottim' Imperadori Romani. Tutto questo la Fama dice , ed altro , che non mi si permette esprimere in carte. Con giustezza adunque mi glorio, che io molto convenevolmente abbia ornato la mia Opera col Nome chiarissimo di V. E. abbenchè senza suo consenso. Tal Nome fa tant' onor a se stessa, alla sua Famiglia, alla sua Patria; e tanto ne fa al Regno di Napoli, ed alla mia Opera. Ed oh ! quanto sarò fortunato, se gradirà questa somma divozion mia; se scuserà il mio riverente ardire ; se ravviverà il mio stile con dolci sguardi ; se proteggerà il mio scritto con l' usata sua bontà ; e se mi farà meritevol della Regia Grazia. Le prego dal nostro benignissimo Iddio lunghissima vita, il colmo d' ogni felicità, e d' ogni bene . Ed intanto le bacio divotamente la mano, e mi rassegno costantemente.

Di V. E.

Napoli 26. Febbrajo 1791.

Umilissimo, divotissimo, ed obbligatissimo Servidore
Gregorio Amarelli.

I N D I C E

Di Capitoli contenuti in questa Opera.

Eminentissimo Signore . . . . .

Illustrissimus ac Reverendissimus Dominus D. Salvator Canonicus Ruggiero S. Th. Profes. revideat , & in scriptis referat . die 22. Decembris 1790.

Joseph Rossi Canonicus Deputatus.

EMINENTISSIMO SIGNORE.

PEr le vicende delle umane cose , e l' indole versatile dello spirito degli uomini qualunque siasi Società , comechè buona e regolare nella sua nascita , non può però sempre conservarsi nel primiero vigore , e non cadere ne' mali della vecchiaja . Non fia dunque meraviglia , che i molti Istituiti Monastici , la cui origine ha recato non pochi e piccioli vantaggi così alla Chiesa , come allo stato , non siano oggi su quello stesso piede di Disciplina , in cui nacquero . Incumbe perciò a chi presiede posto da Dio al governo di riparare con prouvida cura gli abusi , che v' introduce la rilasciatezza dell' antico fervore . Or siccome queste sono state le savissime mire del nostro Religiosissimo Sovrano nella sua legge ultimamente emanata su' Regolari del nostro Regno ; così ancora l' Autorè del presente libro con i sentimenti della Scrittura , e de' Padri procura richiamare la felice età della primiera osservanza Monastica , rilevando i vantaggi , che ridondano nello stato , dalla riforma stabilita nella lodata legge . Nulla vi ho scorto , per quanto mi permette la picciolezza de' miei talenti , che si opponga a' Dogmi della nostra credenza , o alla onestà de' costumi . E sottoponendo questo mio qualunque sia parere alla illuminosissima mente dell' Eminenza vostra , le bacio il lembo della sacra porpora , e con profondo ossequio mi dico . Napoli 25. del 1791.

Di V. E.

Divotissimo , obbligatissimo servidore vero

Salvatore Canonico Ruggiero .

S. R. M.

SIGORE.

D. Gregorio Amarelli Accademico degli Spensierati supplicando divotamente espone alla M. V. come desidera mandare alle stampe un suo Libro sul merito, e lo Spirito del vostro Regio Editto pubblicato 1. Settembre del 1788., sopra i Regolari di ambe Sicilie, qual libro intitolato = Nuovo Sistema del Monachismo circa al buon ordine, e governo dello Stato Politico, e della Chiesa di Dio = Dissertazione Istorica = Canonica = Politica = Critica = Morale. Quindi egli supplica umilmente, acciò che si degni V. M. d' ordinare la rivisione di detto Libro a chi le piacerà, che il tutto a grazia, *ut Deus*.

R. C. D. Salvator Rogerius in hac Regia Studiorum Universitate Professor Primarius revideat Autographum enunciati operis, cui se subscribat ad finem revidendi ante publicationem num exemplaria imprimenda concordent ad formam Regalium ordinum, & in scriptis referat potissimum si quidquam in eo occurrat quod Regiis juribus, bonisque moribus adversetur. Ac pro executione Regalium ordinum idem Revisor cum sua relatione ad nos directe transmittat etiam Autographum ad finem &c. Datum Neapoli die 11. *Mens. Decembris* 1790.

F. Alb. Archiepiscopus Reginus Capp. M.

*

S. R. M.

LE savissime Leggi di V. M. in riguardo della Disciplina Monastica, come quelle che hanno per loro oggetto la pubblica felicità, ed i vantaggi comuni dello Stato, non possono riscuotere che lode ed approvazione. Deve perciò commendarsi lo zelo di chi proponendone l'utilità le dimostra conformi a' dettami della Religione, ed allo spirito stesso degl' Istituti Regolari. Queste appunto sono le mire dell' Autore del presente libro, il quale dietro la scorta delle Scritture, e de' SS. Padri con soda dottrina, e non volgare erudizione va divisando i veri principj della Disciplina Monastica, gli abusi in essa introdotti, i rimedj opportuni per ristorarla, ed i regolatissimi provvedimenti presi dalla presente Legislazione. Può dunque V. M. degnarsi di permettere l'edizione; poichè tanto è lontano, che si rechi offesa comechè menoma a'sacri dritti della Corona, che anzi questi vengon affidati a salde fondamenta, difesi da ogni ingiusta invasione, rivendicati da qualunque prescrizione, cui non posson mai soggiacere per loro natura. E prostrato innanzi al Vostro Regal Solio con profondissimo ossequio mi dico. Napoli 25. del 1791.

Della Maestà vostra.

Umiliss. obligatiss. fedeliss. Suddito:
Salvatore Canonico Ruggiero.

Viso Rescripto S. R. M. sub die 12. currentis mensis, & anni, ac Relatione Reverendi Canonici D. Salvatoris Rogerii de Commissione Reverendiss. Regii Cappellani Majoris ordine præfatæ Regalis Majestatis &c.

Die 26. mensis Martii 1791. Neapoli &c.

Regalis Camera S. Claræ providet, decernit, atque mandat, quod imprimatur cum inserta forma præsentis supplicis libelli, ac approbationis dicti Revisoris; Verum non publicetur, nisi per ipsum Revisorem, facta iterum revisione, affirmetur, quod concordat servata forma Regalium Ordinum, ac etiam in publicatione servetur Regia Pragmatica, hoc suum.

TARGIANI.

V. F. R. C.

Pascale.

Reg. Fol. 4.

Izzo Cancelliere.

NEL RISORGIMENTO

Dell' antichissima Accademia degli Spensierati, che ha per Insegna i Gigli col Motto; *Non alunt curas*.

S O N E T T O,

Dell'Autore in lode de' moderni, e degli antichi Accademici, de' quali celebrò gli Elogj il dottissimo Scrittore Giacinto Gimma.

Qui d'Ippocrene la sorgente chiusa
S' apre, e si versa quì Castalio umore;
Ch' empie d' alto vigor mia steril Musa,
E richiama i bei studj in tutte l' ore.

Qui l' Eloquenza ad ogni Mente ottusa
Apre i suoi rivi, e Febo spira ardore,
Ch' avviva il morto Stil, ch' alla confusa
Non curata Virtù dà gran vigore.

Qui germogliano i Gigli, ed ecco il seme
Di quegli antichi Spensierati Eroi,
La cui fama volò per ogni Polo.

Arte, ingegno, saper, son qui tra Voi;
E quinci anch' Io presuntuoso ho speme
Su le vostre ali in Pindo ergermi a volo.

C A P O I.

L' Idea dell' Autore.

§. 1. iente reca al nostro Monachismo maggior cordoglio, che il vedersi soggetto nella Spiritualità all'ordinaria giuridizion de' Vescovi; ed il vedersi infranto il suo Dispotismo, cominciando a risorgere il suo originario Istituto mercè l'ultimo Real' Editto (*). Giustamente con questo, e santamente si è prescritto l' indipendenza di tutti gli Ordini da lor Generali esteri, residenti fuor del Regno; che i Superiori Locali debban ripetere le facoltà Spirituali, e Sagramentali pell' esercizio del lor Ministero da respettivi Diocesani; e che debbano i Superiori Nazionali, e Provinciali impetrar la conferma di loro Elezione, e ricever dal Regio Trono l' Economiche facoltà temporali. Quindi è nato non meno un disturbo di Roma, che un Proclama non giusto di tanti Curialisti; anzi di tutto il Monachismo. Conciossiacchè, essi contrastando i principj del gius Pubblico Ecclesiastico, tutto il nervo delle Regalie; e concedendo ogni diritto al Sacerdozio, poco, o nulla all' Im-

A

(*) Pubblicato 1. Settembre del 1788., per la Suprema Segreteria di Stato.

Imperio nell' esterior governo della Chiesa, già han proferito tante strane, e perniciose Proposizioni! Che debba riputarsi lesivo al sacro gius Pontificio questo Editto. Che non abbia virtù di annullare i Privilegj di Esenzione, e le Bolle de' Sommi Pontefici (*). Molto men di abolire i Decreti del Tridentino in pro degli Essenti. Che non possa violar le Leggi Canoniche, e Civili sul punto della Prescrizione. Che insomma non appartenga alla Civil Podestà alcun giusso intorno alla Riforma non men dell' interna, che della esterna Regolar Disciplina.

§. 2. Oh! chi desse a tai Curialisti puro pensier di verità, sani, non appassionati sentimenti! Forse si vedria al presente cessato infra noi il lamento, il pianto di tante Chiese Vedove; e si vedria stabilita infra la nostra Corte, e quella di Roma la sospirata pace, e concordia a cagion delle attuali controversie giuridizionali. Chi desse al Monachismo virtù di emendar l'anziddette Proposizioni! Chi gli desse un fido specchio per vedere la mutazion di se stesso, e legger tutt'i suoi difetti! Si vedria, oh come cangiato di aspetto il suo primiero Istituto! Imperocchè, ove la povertà professata, ed inculcata da' suoi Santi Fondatori? Ove il giogo de' Vescovi nella Spiritualità? Ov' è l'antica sua Disciplina? Ecco di quì un sovrabbondante acquisto, e possesso di Beni temporali; e di là un forte spirito di umana cupidità, di dominio, di ambizione, e di vanità! Quì gli abusi de' Chiostri! Quì la libertà, che il Monachismo si è tolto in punir gl'Indivi-

(*) La Bolla di Alessandro V. in pro de' Mendicanti. Di Sisto IV. *Regiminis*. Di Giulio II. *Exponi nobis fecisti*. Di Paolo III. *Cum inter cunctas*, ed altra Bolla: *Licet debitum*. La Costituzione di Pio V. *Romani Pontificis*. Di Clemente X. Di Benedetto XIII. Ed altri Privilegj abusivi.

vidui suoi con pene di corpo afflittive, senza la Pubblica autorità, senza osservar mai legittima forma di Giudizio! Quì tutto il suo Dispotismo. Ed ecco, oh! quanti Privilegj abusivi nel temporale, e spiritual' essercizio sugl' istessi Individui, come nella Sagramental Confessione, e nell' amministrazion di altri Sagramenti, nelle Prediche, Visite di Chiese, ed in ogni altra sacra Materia con indipendenza de' respettivi Vescovi.

§. 3. Or, se qual si varia lo stato di tutte le cose del Mondo Ecclesiastico, o Civile, tal si mutò col girar degli anni il Monachismo, giusta e santa cosa è questa sua Riforma nella Spirituale, e temporal facoltà a pro della Chiesa, a pro dello Stato: E sarà più santa e giusta ogni altra saggia corrispondente Legge del Sovrano, il qual si reca ad onor non meno questo titolo, che di Vindice, e Protettor de' Canoni; anzi di tutta la Chiesa. In fatti, è molto chiaro, che non solamente appartenga alla somma Podestà di toglier gli abusi, e richiamare i Regolari all' osservanza del lor primiero Istituto, ma ancor l' appartenga, che ogni altro punto della esterna Disciplina della Chiesa sia accomodato alla nuova Polizia del suo Regno, secondo le varie circostanze de' Tempi. Cos' il General Concilio di Calcedone ha diffinito, *Can. XVII.* . *Si qua Civitas ab Imperatoria auctoritate innovata est, vel deinceps innovata fuerit, Civiles, & publicas formas Ecclesiasticarum quoque Paroeciarum ordo consequatur*. Al proposito, oh come scrisse bene il P. S. Agostino (*a*): Il poter legislativo de' Principi Secolari, che viene da Dio, non consiste soltanto in toglier gli abusi, ed in promuover il bene, e l' utilità de' Cittadini circa alle cose della società Civi-

 le

(a) *Lib. III. contra Cresconium cap.* 51.

le, ma eziandio intorno agli affari della Divina Religione. *In hoc Reges, sicut eis divinitus præcipitur, Deo serviunt, in quantum Reges sunt, si in suo Regno bona jubeant, mala prohibeant, non solum quæ pertinent ad humanam Societatem, verum etiam ad Divinam Religionem.*

§. 4. Laonde, se son tenut' i Principi Cristiani *ex officio* di prender tal parte negli affari intorno al culto esterno di nostra Santa Religione, acciò che tutto si versi in utilità della Chiesa, e degli Stati, (come più distintamente si mostrerà al *Cap.VI.*) chi non vede lo spirito, il merito, e la giustizia del cennato Regio Editto in questa mia Dissertazione? Quì si scorgerà l'origine, ed il progresso del Monachismo originariamente fondato sulla perfezion Cristiana. Di quì povertà legge fondamental di tutti gli Ordini Regolari. Si vedrà per l'opposito il troppo acquisto di beni stabili fatto non solamente contro a questa perfezione, e regola di povertà, ma pur anche al buon ordine, e governo del Corpo Politico. Perciò sono nate varie Riforme di veri Religiosi Mendicanti in varj Tempi della Chiesa; ed ecco l'opportuna famosa legge di ammortizazione. Il Monachismo s'osserverà nell'antica disciplina sotto il giogo, ed autorità de' Vescovi Diocesani; ed in quai Tempi oscuri, e lagrimevoli della Chiesa insorsero le cause di Privilegj abusivi di sua Essenzione.

§. 5. Si vedrà contra la medesima, e le Bolle di Roma, la più viva quirimonia di S. Bernardo, la dottrina de' PP. la sacra autorità di più Concilj Generali, Nazionali, e Provinciali, la reclamazion degl'istessi Vescovi, che si videro spogliati. Ed, oh! la falsità d'Isidor Mercatore, che si studiò d'ingrandire la Curia di Roma (*). Di quì nacquero,

(*) Abbenchè vi sia chi voglia difender l'Opera di Mercatore, come il chia-

ro, oh quante riserbe Pontificie! Ed oh quanto s'oscurò, e diminuì l' ordinaria podestà Episcopale. S' osserveranno sparite, come son le nubi dal Sole, tutte le tenebre d'ocurità, ed ignoranza di molto presuntuosi Regolari; e si vedrà non meno l'uso necessario del Regio Assenso sulle Bolle, ed in tutte le carte di Paese straniero, che la legittima autorità del Regnante nell' esterior governo della Chiesa, senza però alterarsi giammai l' essenza, ed il Domma di nostra santa Religion Cristiana. Quì la necessità, e l' utililà della soppressione degli Ospizj di qualunque Ordine Religioso in pro della Chiesa, in pro dello Stato. Qui in somma un ristretto si vedrà di tutta la Regalia negli Articoli controversi del futuro Concordato. Tutto questo è il mio disegno; che se io l' abbia fedelmente, e ben condotto al fine, tu sii il mio Giudice non sospetto, o caro Leggitore; ed io ti sperimenterò quì; se mi ami. Non offendendo il mio nome, ne condannando il mio Scritto, ma applaudendo il mio studio, aggradendo il mio ufficio, confessando la verità, approvando il mio Sistema.

CA-

chiarissimo Abbate D. Carlo Blasco, mostrando che questi l'abbia scritta ad oggetto di giovare a' Vescovi oppressi da Metropolitani, non può negarsi però, che abbia avuto principal fine di favorir la Curia Romana sovra tutt' i Vescovi, e Metropolitani.

CAPO II.

Dell' origine ; e progresso del Monachismo ; dell' antica sua vita , delle sue Regole , e costumi ; e delle Riforme in varj Tempi della Chiesa .

§. 1. NE' primi tre Secoli della nascente Chiesa , si fa spesso memoria degli Asceti , i quali abbenchè in mezzo alla Società degli Uomini , ed in mezzo al Caos di tanti seduttori Fantasmi del Secolo , vissero nondimeno cristianamente nell' orazione , e nel digiuno . Quindi la lor vita fu libera dalle passioni dell' Anima, tutta pura , e tutta Celeste . Furon detti Asceti dal verbo Greco ἀσκῶ . *idest exerceo* , o da ἀσκητὴς , *idest exercitator* , giusta i Canoni pretesi Appostolici . Imperciocchè , essercitavansi in tutte le morali virtù , nell' umiltà , nella pazienza, nella castità ; e spezialmente astenevansi cibarsi di carne , sul sistema non già di Pittagora intorno alla insana trasmigrazion dell' Anima in varj Corpi , ma in reprimendo i malnati affetti di nostra natura corrotta , mercè la necessaria mortificazion de' sensi (*a*). Che perciò Origene parlando del buon costume , e della vita de' primi Cristiani , a differenza de' Pittagorici , Democritici , e di altri Filosofi , così si esprime (*b*) . *Nos autem dum aliquid tale facimus , sugillamus Corpus nostrum , & in servitutem redigimus , extinguere volentes membra terrena ; scortationem , impuritatem , lasciviam , affectus pravos , & concupiscentias , ut morti tradamus actiones corporeas .*

§. 2.

(a) *Omne quod est in Mundo concupiscentia carnis est , concupiscentia oculorum , & superbia vitae . Joan. Ap. Epist.* 1. *cap.* 2. *v.* 16.

(b) *Lib. V. contra Celsum .*

§. 2. La fiera Persecuzion dell' Imperador Decio circa alla metà del terzo Secolo, che fe versar tanto sangue prezioso de' Martiri, diè causa alla vita Anacoretica; e di quì si ebbe l' origine de' Monaci (*). Conciosiachè, oh quanti Cristiani di Egitto per torsi al furor del Carnefice, ed isfuggir la morte, si ascosero in un Deserto! E tra quei solitarj orrori vivendo miseramente di frutta, di erbette, e di fresca acqua pura, consummarono la lor vita in contemplando l' alte cose Divine. Quindi tra i primi, e famosi Abitatori di boschi fiorirono due gran Personaggi di Egitto, un Paolo Eremita, che dal Dottor S. Girolamo vien chiamato per eccellenza il fondator della vita Anacoretica, ed Antonio suo Discepolo, che l'illustrò.

§. 3. Codesta solitaria vita fu così grata agli Anacoreti, che li piacque di far soggiorno nella solitudine, di quì, e di la essendo dispersi, anche finito il tempo della rea Persecuzione. Perciò al tempo del gran Costantino, che sul principio del IV. Secolo concedè la bella pace alla Chiesa, S. Pacomio Abbate di Tabenna, Isola del Nilo, nella Tebaide di Egitto, fu il primo, che stabilì di alcuni Solitarj una società di Monaci, sotto certe sue Regole. Eglino furon detti Cenobiti dal Greco vocabolo composto di κοινὸς, *idest communis*, e βιῶος, *idest vita*, giacchè menarono vita in comune, restando gli altri Solitarj negli Eremi, e molti altri vivendo col nome di Eremiti nelle Laure, dal Greco λαύρα, *idest lata Platea, vicus*, in Celle separate (**). Indi

(*) Oltre a questa persecuzione, sostenne prima la Chiesa di Cristo molti travagli, sotto Antonino, Commodo, Severo, Massimino, Valeriano, Aureliano, e Diocleziano, fin ch' ottenne l' Imperiò il Magno Costantino, e si fe Cristiano.

(**) E da ciò si fa palese lo sbaglio d' oggidì, chiamandosi Moraytì, cioè So-

di fiorì il P. S. Basilio Magno ; che trasferì i Cinobiti dalle Selve alle Città , affinchè fossero difesi contra il perfido Arrianesimo . Ed egli stabilì un Monistero nella Provincia del Ponto , in cui si ritirò , illustrando il Monastico Istituto con le virtù di castità , di ubbidienza , e di povertà .

§. 4. L' empia Eresia degli Arriani , che negarono la Divinità del Verbo sul Mistero d' Incarnazione fe dilatar lo stato Monastico dalle parti d' Oriente in Occidente , mercè lo zelo del P. S. Atanaggio . Perciocchè , egli condannato , e bandito da essi Arriani , perchè egregiamente impugnò il lor grande errore , che poi si condannò dal 1. General Conc. di Nicea , essendo in Roma an. 341. a tutti insinuò , propose l' Essemplarità di Antonio , di cui ne scrisse la vita ; ond' è , che abbracciarono , oh ! quanti questa vita Monastica , Uomini , e Donne , Vergini , e Vedove con dolce ardore ; e vieppiù sul modello del P. S. Girolamo , il quale amò tanto la solitudine , e lodò la vera virtù Cristiana (*) .

§. 5. Non andò guari , che il Monachismo si propagò in altri Paesi Occidentali . Laonde fiorirono in tutto l' Occidente tanti varj Istituti di Monaci , che al dir di Cassiano : *tot Regulæ , quot Monasteria* . Di quì S. Martino nato a sar-

var

Solitarj , o Monaci quelli , che vivendo in comune ſi doverebbono chiamar più toſto *κοινόβιται* , *ideſt communem vitam ducentes* .

(*) *Epiſt. ad Paulam 24. quouſque Genus deteſtabile Monachorum urbe non pellitur ?* Sembra , che il Santo parli quì contro a tutt' i Monaci , ma non è così . Egli non potè frenar la ſua bile contra i Sarabaiti ſpuria razza di Monaci , i quali al ſuo tempo ſi pregiavano di lunga barba , di ſuccido ſacco , di una affettata Santità , come ſono oggidì alcuni de' Frati . Egli perciò ne ſcriſſe ad *Euſtoch. Epiſt. 23. cap. V. Apud hos affectata ſunt omnia , laxæ manicæ . . veſtis craſſior . . . .*

var in Ungheria Vescovo di Tours, vieppiù commendò nella Francia questo suddetto Istituto, mercè la sua virtù, mentre fondò dall'altra parte della Loira il celebre Monistero di Marmouter. Indi fiorì il P. S.Agostino Vescovo di Bona Città in Affrica, istituendo un Monistero di Canonici Regolari nella vita comune, e stretta in voto di povertà nella sua Cattedral Chiesa.

§. 6. Intanto sul principio del VI. Secolo fiorì il P. S.Benedetto in Italia nato in Norcia an. 480. illustre fondator del Monte Cassino. Ei fu uomo di dottrina, ed autorità, che oltre a certe Regole di Cassiano, di Basilio, e di altri antichi Padri, stabilì la fermezza nella Religione, la mutazion de' costumi, e l' ubbidienza al proprio Superiore, *sine mora, non tepide, & cum bono animo*. Ed egli prima d' ogni altro prescrisse la forma di una sollenne Professione sull' osservanza perpetua delle sue Regole essenzialmente fondate in voto di Castità, e di povertà (a). Queste di poi si resero così famose, essendo approvate dalla Sede di Roma, che piacque quasi a tutt' i Monaci dell' Occidental Chiesa di abbracciar l' Istituto Benedettino.

§. 7. Or, se questa fu l' origine del Monachismo, chi non sa da Cassiano, Girolamo, ed Agostino, la vita, le leggi, i doveri, i costumi degli antichi Cenobiti, oggidì Monaci? Fu proprio di essi viver distaccati dal Mondo, uniti con Dio, nel disprezzo de' beni terreni, lungi dalle lusinghe del vizio, dal lustro delle Città. Vissero così

B con

(a) *Innoc. III.* dichiarò *Cap. 6. ex. de ſtatu Monach. Abdicatio proprietatis, ſicut & cuſtodia caſtitatis adeo eſt annexa Regulæ Monachali, ut contra eam, nec Summus Pontifex poſſit licentiam indulgere*. Contuttociò, oh quanti, Religioſi Poſſidenti ſi ſon fatti oggidì proprietarj contro l' eſpreſſa Regola! A ſuo luogo ſi parlerà più diſtintamente.

con sudor manuale, con perfetta Comunità di vita, coll' amor fraterno, con l'union degli animi sotto la volontà degli Abati, con vera santa mendicità. Vissero intenti al silenzio, all' orazione, al digiuno, alla lezione de' libri sacri, alla conferenza delle cose spirituali, alla modestia, a tutta la perfezione Evangelica. Ma, oh Dio! come i pensieri, i costumi, le voglie si cambiano mercè la pendenza della Carne, così si cangiò il Monachismo, cominciando a posseder Beni temporali, annui Censi, ricchi Fondi, speciosi Feodi mercè l'abbagliata pietà de' Fedeli, e la troppo generosa liberalità de' Principi. E maraviglia non è, che per addietro le Chiese si son riputate capaci di successione *ex Testamento*, o d'ogni altro acquisto a titolo di Legato, detto *ad Pias causas*, o per atto d'irrevocabil donazione tra vivi, *vel causa mortis*. Tutto in gran pregiudizio dello Stato.

§. 8. Cadde perciò la Monacal Disciplina, mentre piacque l'ozio, e trionfò il vizio. Piacque ruvido sacco, parca mensa. Entrò la morbidezza. Ed oh qual gusto al vitto, al vestito! Ed oh, come in tutto mancò lo spirito della perfezion Monastica! *Ex Temporalium abundantia dum cœperunt Monachi carnaliter vivere; cœperunt etiam carnaliter sapere: refrixit Charitas, subintravit Mundialitas*. Così Arnoldo Abbate di Lubek lo scrisse. Indi concorsero molte altre cause, e sovratutto l' essenzione del Monachismo dal giogo, e podestà de' Vescovi, come io parlerò a suo luogo. In tal lagrimevole stato, si pensò in Francia al tempo di Carlo Magno, e Ludovico Pio alla Riforma del Monachismo, che per la condizione de' Tempi interamente non si potè conseguire. Però al Sec. X. mercè la Divina Provvidenza fiorirono molt' illustri Riformatori, rinnovando le Regole Benedettine, e ritornò l' antico vigore.

re. Così nati i Cluniacesi, i Certosini, Camaldolesi, e Cisterciesi, i quali serbarono la purità di vita, la soavità de' costumi, l' umiltà, l' originaria povertà, e tutta la perfezion Cristiana, fintantochè non fecero acquisto di beni temporali.

§. 9. In questo medesimo Sec. X. fù dato dal Cielo altro gran Servo di Dio all' Italia. Questi è S. Nilo juniore, Abbate è Fondator di Grotta Ferrata nella Campagna di Roma. Nacque in Rossano Città cospicua di Calabria nel mar Jonio; detta anticamente Magna Grecia, perchè vi abitarono i Greci, e vi fiorì la Scuola di Pittagora (*). A questo Santo si dee non solamente il vanto di aver rinnovato la Regola del P. S. Basilio, ma pur la gloria di aver ricusato i domi dell' Imperador Ottone III. lasciando a' suoi in retaggio la povertà, dicendo: Se saranno, o Cesare, buoni Religiosi i miei Discepoli, Iddio pietoso terrà special cura di loro, come per addietro si è degnato. Se non saranno, a qual fine questi tuoi Tesori? Non son forse, e

 sa-

(*) Dell' origine di tal Città, abbenchè favolosa, ne parla Dionisio d' Alicarnasso: *Ad mare Rossia Promuntorium est, Portus Veneris, statio æstiva, ubi Æneas Trojanos exposuit, atque reliquit, qui per ea loca habitandi Sedem posuerunt*. Veggasi 'l Barrio *de antiquitate Calabriæ*. Vero è, che fu Colonia de' Romani. Ne parla anche Procopio, qual Piazza fortissima d' Armi, che resistè agli Assalti di Totila Re di Goti, aspettando per mare i soccorsi di Bellisario. Fu Patria di Gio: VII. legittimo Pontefice; e di Gio: XVII. detto Filogato Antipapa al tempo stesso di S. Nilo. Il suo Arcivescovado è di Regio Jus Padronato, che si dotò dall' Imperadrice Costanza, e Federico II. Città nota nell' Istoria per altri Assedii di mare, e terra, che ha sostenuto. La stessa meritò a titolo di Contratto; *& ex caussa onorosa amplissimi privilegj* di perpetuo Demanio da Giovanna II nel 1419., e da Ferdinando I. d' Aragona 1464. Patria di tanti degni Cavalieri di Malta; e d'Illustri Capitani nella Guerra d' Otranto contra i Turchi al tempo di Maometto II. Ma non è questo luogo proprio; onde io mi taccio.

saranno alimento di Vizj? Una sol grazia ti chieggo, o Cesare: *Salva animam tuam (a)*.

§. 9. Alla metà dell' XI. e ne' Secoli seguenti si vide altra Riforma rinaser nella Chiesa. Che però nacquero nuovi Ordini Religiosi, come i Clericali, Militari (*), Mendicanti, e Pii Operarj, tutt' invigoriti, e scaldati da viva carità. Di questi ognun sa l' Etimologia, e lo Istituto. Tralli Mendicanti nati sul far del Secolo XIII. in ajuto degli Ecclesiastici a santificar i Fedeli in utilità della Chiesa, vien l'Ordine de' Frati Minori, il di cui fondator S. Francesco d' Assisi in un'austera povertà, ed elemosina. Insiememente i PP. Predicatori del glorioso S.Domenico Nobile Spagniuolo, che disputò pubblicamente contra gli Albigesi in compagnia di dodeci Abati Cattolici; e fiorì sotto la Regola di S. Agostino. Carmelitani, Agostiniani, i Minimi di S. Francesco di Paola in Calabria. La grande umiltà di questo santo, la povertà, la sua vita in una perpetua Quadragesima, la virtù di tanti Miracoli, il dono di Profezia, sono state cose di alta maraviglia al Mondo, in Francia, nell' Italia, in Calabria. Basta sol, ch' egli sdegnò di ricevere le preziose offerte dell'

(a) S. Bartolomeo nella vita Autografa di S. Nilo suo Maestro scritta in Greco: di quì il Baronio, il F'eurì, ed altri Scrittori.

(*) In quanto al Militare, son più antichi di tutt' i Cavalieri gli Ospidalieri, e Templari, ad esemplo de' quali si sono istituiti in varie parti di Europa tanti diversi Ordini Cavallereschi. In questo Regno, oltre al Costantiniano, avvì l'insigne di S. Gennaro istituito da Carlo III. Re di Spagna di fel. mem. an. 1741. Si dee però attribuir la gloria agli Amalfitani di Amalfi Città del Regno, che sono stati veri, e primi fondatori dello Spedale di S. Gio: Gierosolimitano, secondo l'autorità di tutt'i più gravi, ed approvati Istorici. Si vegga Jacomo Bosio nell' Istoria della Sacra Religione di Malta, E questa è la più antica della Cristianità. L' Imperador Carlo V. nell'anno 1530. concedè l'Isola di Melita tra Sicilia, e Affrica a detta Religione doppo la perdita di Rodi, e d'altre Isole del Meriterranio, conquistate dall'Imperador Solimano.

dell' infermo Re Lodovico XI. In ultimo son altre Riforme, siccome i Minori osservantini, Cappuccini, Agostiniani Scalzi, e Scalzi Carmeliti. Ed ecco un saggio di tutto il Monachismo fino a nostri dì. Questo più distintamente si vedrà appò il P. Vallemont negli Elementi della storia, o presso d'altri chiarissimi Storiografi degli Ordini Regolari. In poco ho scritto, ma ho detto molto, affinchè si vegga, si capisca, si sappia, se corrisponda all' antico Essemplar l' odierna Copia.

C A P O III.

Della superfluità de' Beni del Monachismo, in pregiudizio non meno della perfezion del suo Spirito, che dello stato Politico. Si parla anche dell'olim Dispotismo Monastico.

§. 1. NOi vedemmo negli antecedenti fogli il Monachismo nato in sen delle miserie, e tutto fondato in Regola di rigida povertà, a norma de' Consigli, e della perfezion Vangelica. Ma tal regola, chi non sà quanto si è dispreggiata? Che perciò, se per parte de' Conventuali della larga Osservanza, de' Domenicani, de' Minimi, e di tutti gli altri Mendicanti Possidenti si voglia pretender, come sempre si è preteso, che l' aver degli stabili, e di altro immobile, o mobile venga loro interdetto in privato, e non già in comune; seguendo in ciò la dottrina dell' Angelico Dottor S. Tommaso (*a*); io, come so, che Michelle di Cesena, e Guglielmo Ocam al

(a) *Art. VII. Secundæ secundæ: Utrum habere aliquid in communi diminuat perfectionem Religionis?*

al Sec. XIV. furon condannati dal Pontefice Gio: XXII., per aver detto, che G. C. e i suoi Apostoli non mai abbian posseduto alcun bene, nè in comune, nè in privato (e non so come), cos' io concedo prudentemente come sopra, abbenchè molto dir potrei in contrario. Voglio nondimeno, e debbo con verità asserire, ch' essi Mendicanti debbano assai moderatamente posseder in comune, quanto basti al necessario lor sostentamento; A riserba però di quelle Religioni, che sono state istituite, e fondate *ad actiones corporales activæ vitæ ad Militandum, vel Hospitalitatem sectandam*, come i Frati della Carità di S. Gio: di Dio, e gl' illustri Guerrieri della Sacra Religione ed invittissima Milizia di S. Gio: Gierosolomitano, giusta l' insegnamento dell' istesso Dottor nel cennato Articolo: *Perfectioni Religionis repugnat divitias vel facultates proprias habere; non autem eas in communi ad necessarios vitæ usus*.

§. 2. Che se questa è dottrina dell' Angelico, oh quanto è assai certa! Chi mai s' opponerà? E certamente, essendo ordinati, ed istituiti più Ordini Possidenti, e Partecipanti alla vita contemplativa, a predicare al Popolo, ed a condurlo nella eterna salute, come i suddetti Mendicanti; e com' essi han professato sollènne voto di povertà, così non debbono aver degli stabili, e mobili sovrabbondanti in comune, oltre al viver necessario, acciocchè restino interiormente, ed esteriormente liberi dalla cura nociva, che porta seco il governo, il possesso, il dominio di detti beni, che son d' impedimento alla vita perfetta. Ed affinchè possano attender vieppiù al culto di Dio, all'utilità della sua Chiesa. Quindi il Dottor S. Girolamo, oh quanto si dolse d' alcuni Monaci del suo Secolo col Vescovo Eliodoro! Come, e perchè son' oggidì più ricchi i Mona-

naci, che nel tempo, in cui sono stati Secolari! Come posseggono tante ricchezze sotto il povero G. C., che non mai han posseduto al Secolo, sotto il ricco Demone! *Sunt ditiores Monaci, quam fuerant seculares! Possident opes sub Christo paupere, quas sub locuplete Diabolo non habuerant: suspirat eos Ecclesia divites, quos tenuit Mundus antea mendicos.*

§. 3. Narra inoltre il P. S. Gregorio di un certo Isacco uomo santissimo, che non curò di accettar l'offerta degli stabili in uso non necessario del suo Monistero, non ostante le umili istanze de suoi Discepoli: *Cum ei Discipuli humiliter innuerent, ut pro usu Monasterii possessiones, quæ offerebantur acciperet; ille sollicitus suæ paupertatis custos, forte sententiam tenebat, dicens: Monacus, qui in Terra Possessiones quærit Monacus non est.* (a) Degna cosa è dell'ammirabil virtù, della santità di Agostino, che scrive di se, e lo scrisse Possidio nella sua vita, che non volle mai abbracciare Eredità, o Legato fatto alla sua Chiesa in pregiudizio de' Figli, ed Eredi legittimi del Testatore: *Quando donavi Filio quod iratus Pater abstulit, bene feci. Quicunque vult exhæredato filio hæredem facere Ecclesiam, quærat alterum, qui suscipiat, non Augustinum; immo Deo propritio neminem inveniat* (b). Oh santo, oh saggio Prelato!

§. 4. Or, se i veri Mendicanti di Regola, cioè di stretta osservanza si son distinti nella perfezion dello Spirito da quegli Ordini, che si son tolta la libertà di acquistar molto, e di posseder sovrabbondantemente in virtù delle Costituzioni ad onta de' primi Santi Fondatori contro alla vita perfetta, abbenchè approvate da Pontefici, chi non

(a) *In 5. Dialogorum.*
(b) *Serm. 49. de vita Cleric.*

non vede ch' essi Ordini han voluto già arrogars' indebitamente il bel titolo di Figli, detti in Greco ψευδώνυμοι, *idest falsi, ficti nominis*, dimostrar non potendo il vero lor Padre? Non Basilio, ne Agostino, o Benedetto, un Brunone, un Nilo, Bernardo, Francesco di Assisi, Domenico, Francesco di Paola, ed altri beati poveri abitatori di Chiostri. Ed in vero, se si risguarda sol la vita del Padriarca S. Domenico maggiormente è da notarsi, ch' egli gravemente essendo infermo, coricato sovra un sacco secondo il suo costume, e sapendo di approssimarsi il suo fine, a se chiamò tutt' i suoi Religiosi, e doppo averli raccomandato la Castità, raccomandò loro sourattutto la povertà Evangelica, qual fondamento di loro Istituto. E temendo, che non fusse rovesciato dalla pendenza della Carne, proibì severissimamente sotto pena *della* MALEDIZIONE *di* DIO, *e della sua d' indurre nel suo Ordine possessioni temporali* (*a*).

§. 5. Con tutto ciò, oltre le cose al viver necessarie, oh! quale, e quanto acquisto si è fatto di stabili in tutte le Religioni de' Possidenti, sul pretesto di vita comune, e contro alla vita perfetta. Ma questo male è poco. Il peggior fu, che son passati dalla Civil Società alla Chiesa, oh quanti beni contro il buon ordine, e governo del Corpo Politico! Imperciocchè, oh quante Famiglie di privati impoverite, spogliate, estinte! Per tal ragione, chi non vede languir nello stato la Populazione, e languido il Commercio? Oh, come è assai più utile, è giusto il dominio delle cose in prò dello stato, che delle mani morte. Questo è un punto già trattato da Politici, ed è assai più certo, senza che si confermi da me. Oh,

---

(a) Fleuri nell' anno 1221. *Tom. XI.* §. *XLVIII.* §. 5.

Oh, com' è quasi tutto nostro il peso de' Fiscali nelle Provincie, in dove si vive per Catasto! Li beni de' Regolari, e di tutt'i Luoghi Pii pagano per metà. Perciò non è questo Regno più florido (*).

§. 6. Ciò stabilito, perchè del Monachismo ho parlato, e si parla oggidì in ogni parte, dentro, e fuor del Regno, uopo è, che qui dica la forma di suo governo già abolito sotto gli Esteri Generali. Se si risguarda il modo di celebrarsi in ogni triennio le Congregazioni, che son dette Diffintorj, ovvero Capitoli con suffragj secreti degli Abbati, Priori, ed altri Vocali intorno alla elezione de' PP. delle Provincie, e Generali degli Ordini, par che debba dirsi Aristocratico. Però ognun si ricorda il maneggio di quei Generali, non solamente nella elezione de Provinciali, e di altri Superiori locali del lor Corpo, ma ancora nella viziosa circolazione di tutte le cariche; ed in ogni altro stabilimento Monastico. Quindi è da chiamarsi piuttosto Monarchico; o pur Dispotico. Conciosiacchè, chi non sà l' ubbidienze provenienti di fuora, e le dispense, Visitatori, Presidenti, Vicarj, Commissarj, ed altri Correttori inviati da Roma? Chi non sà l' annual censo dovuto da ciascun membro, ed ogn' altra nuova contribuzion di danajo fuor dallo Stato (**)?

(*) Stante le cose suddette piaccia al Sovrano, che tutt'i Regolari Possidenti di oggidì abbiano soltanto assegnato il lor convenevole sostentamento. Il più, che avanza dell' entrade Monastiche debba applicarsi in usi Pii, o in supplimento della tenue Prebenda de' Parrochi per le ragioni, che mostrerò al *Cap. IX.* o in altro vantaggio delle povere Università di questo Regno, come meglio disporrà il Sovrano. Ciò saria troppo giusto, opportuno al ben dello stato, all' utilità della Chiesa. A suo luogo più distintamente si dirà.

(**) Sul pretesto di Tassa, Tonica, di Ristampa del Breviario, o del Bollario, e di cassa de' Santi.

Abbastanza si è veduta la pubblica autorità, che il Monachismo si è usurpato, punendo gl' Individui di sue Famiglie con pene afflittive, senza il permesso del Trono, il suo poter nella temporalità, l' indipendenza de' Vescovi nella Spiritualità, il Governo degli Esteri, e tutto il Dispotismo.

C A P O IV.

Dell' antica Monastica Disciplina sotto il giogo e podestà de' Vescovi. Del tempo, e delle Cause di sua abusiva Esenzione.

§. 1. NAcque in Oriente il Monachismo, come sopra (*cap.* 2.), e visse nella sua infanzia al par de' Secolari sotto l' istesse Leggi Civili (*). Viss' eziandio senza caratter d' Ordini Sacri, come si cava da S. Girolamo (a) *Monachus non docentis, sed plangentis habet officium. Alia Monachorum est caussa, alia Clericorum. Clerici pascunt oves, ego pascor*. Or, com'esso Monachismo frequentò l' uso necessario de' Sagramenti nelle Chiese e Parrocchie vicine, si soggettò così alla Spiritualità Episcopale; e molto più dappoichè si unì alla vita Monastica la dignità Sacerdotale, circa al VI. Secolo. Sul principio gli stessi Vescovi fondavano Monisteri, eleggevano gli Abbati; e sebbene Gregorio Magno prima d' ogni altro conce-

(*) *Il Fleury Instit. Eccles. tom.* 3. *pag.* 60. *Sec.* 373. osserva, che i Chierici, e Monaci, ovvero Asceti al tempo dell' Imperador Valente non erano esenti dalle pubbliche cariche, e da tutt' i pesi Fiscali, e ne cita la *L.* 10. *Cod. Theod. de Episc. e la L.* 63. *De Decur.* Giustamente oggidì i Regolari, e gli altri Ecclesiastici contribuiscono al Catasto, e ad ogn' altra imposizione straordinaria, perchè tutti son Cittadini.

(a) *Epistol.* 55. *ad Riparium*.

concedè a Monaci la libertà della elezion dell' Abbate sul fine di detto Secolo, non pertanto sempre stavano sotto l' ispezione dell' Ordinario. Laond' è chiaro, che non solo per diritto di fondazione; ma pur d' ordinaria giurisdizione stava il Monachismo immediate soggetto alla Spirituale, e temporal facoltà del Diocesano; anzi niun Monistero potea affatto fondarsi senza sua licenza (*).

§. 2. Quindi nel general Concilio di Calcedone nell' Asia Minore sul Bosfero Tracio tralle altre cose fu stabilito, 1. *Nullum omnino ædificandum præter Conscientiam Episcopi*: 2. *Monachos per unamquamque Civitatem & Regionem subjectos esse Episcopo, & quietem diligere*. 3. *Episcopum convenire Civitatis competentem Monasteriorum providentiam habere*, *Can. IIII.* Il Concilio fu confirmato dall' Imperador Giustiniano Nov. LXVI., e parimente in virtù della Costituzione *Sancimus* approvata la suddetta potestà del Vescovo, a chi raccomandò di spedir con tutta prontezza le cause de' Monaci, e Chierici, acciocchè vie maggiormente attendessero al culto di Dio. Ecco le precise parole della Novella 79. *Cap.* 112. . . *Sed etiam accelerari lites Monachis illatas, ut non mens eorum occupetur circa litis sollecitudinem, sed velociter liberati, sacris operibus obsecundent*. Questa fu la mente di Cesare in pro della sacra autorità de' Vescovi, e tal podestà sovra d' ogni Monistero, come di spettanza *jure dominii* alla lor Chiesa.

§. 3. Ed invero, che detta disciplina fiorì parimente nella Chiesa d' Occidente, nella Numidia in Affrica, nella Ger-

(*) Anticamente i Rè di Francia al *Sec.IX.* e seguenti della Chiesa fondarono Chiese, e Monisteri, ed elessero i Vescovi, e gli Abbati, *o b ipsius Monasterii fundationem, vel largitionem Feudorum.* Codeste Badie, e Vescovati sono oggidì di Regio jus Padronato in Francia, Spagna, Germania, Italia, e sovrattutto in questo Regno di Napoli.

mania, Francia, Italia, appar manifesto dall'autorità di altri Concilj Nazionali, e Provinciali, e dall' Epistole dell'istesso S. Gregorio a' Vescovi di Dalmazia, di Sardegna, di Napoli, Sicilia, Calabria. Imperocchè, fu appo il S. Pontefice così vivo lo zelo di Dio, e della sua Chiesa, ch' esortò sovratutto ad un Vescovo della Città di Napoli, acciocchè facesse adempir l' osservanza della Regolar Disciplina (a). *Oportet ergo ut Fraternitas tua erga Monasteria Civitatis, Parochiæque suæ, omnesque subjectos diligenter invigilet Pastorali cura, & de vita, actuve eorum sit omnino sollicita.* Così scrisse ad un Vescovo di Sicilia, anzi gl' incaricò di decider la lite di due Abbati su la quistione de' confini di un Campo. Al Vescovo di Messina, di Scilla, ed altri. Così il poter de' Vescovi sugl' Abbati e Monisteri in Ispagna, in Francia sotto l' Imperio di Carlo Magno, e di sua Real Discendenza, anche mercè le Leggi Capitolari del Regno: *Abbates pro humilitate Religionis in Episcoporum potestate consistant; Et si quid extra Regulam fecerint, corrigantur* (b).

§. 4. Che perciò il Concilio di Vernevil sull'Oisè an. 755. stabilì can. III. IV. *Unusquisque Episcoporum potestatem habeat in sua Parochia tam de Clero, quam de Regularibus ad conringedum, & emendandum secundum ordinem Canonicum Spiritualem, ut sic vivant qualiter Deo placere possint*: Il Conc. VI. di Parigi an. 829. sotto Ludovico Pio, che debbano esser corretti gli Abbati viziosi inobbedienti al proprio Vescovo, o deposti mercè la publica autorità del Magistrato: *Abbates Canonicorum si Episcopo suo superbiendo obedire renuerint, synodali judicio, aut conrigantur, aut certe Principali auctoritate interveniente, honore prælationis pri-*

(a) *Epistol. II. lib. V.* (b) *Lib. VI, Cap. 136. Capit.*

priventur : *Can.* 37. Al proposto il Signor Fleury rapporta scritto dal Pontefice Adriano II. non meno a' Vescovi di un Concilio di Rems, che a Carlo Calvo Re di Francia queste parole formali (*a*). Voi sapete che ogni Monistero debba stare a norma de' Sacri Canoni in potere del Vescovo, ed il dispreggio di questa regola cagionò la rovina di tanti Monasteri = *Nostris enim quia omne Monasterium in Potestate Episcopi esse debet, & quia hoc est transgressum, ideo plurima Monasteria habentur destructa*. E similmente riferisce che un Concilio di Ausburgo sotto l' Imperador Ottone, tra gli altri Canoni ordinò, che tutt' i Monasteri sieno sotto la cura e podestà del Vescovo Diocesano *Can.* 10. (*b*): Così il Concilio di Francfort Città Imperiale sul Meno, che saper debba il Vescovo le Monacali Costituzioni, cioè le Regole Benedettine; acciò possa governar bene: *Ut Episcopum Canones, & Regulas non liceat ignorare*, *Can.* 20. Di Magonza Città Capitale dell' Alemagna Superiore, *an.* 813. *Monachi ad secularia placita nullatenus veniant, neque ipse Abbas sine Consilio Episcopi sui*, *Can.* 11. 12. Di Aquisgrana *an.* 836. *Can.* 1. 2. Il Concilio di Epaona, o di Ponas nel Viennese in Delfinato *Can.* 27. Il primo di *Orleans Can.* 2. ed il secondo *Can.* 22. E spezialmente il Concilio di Arles in Provenza definì: *Ut Monasteria, vel Monachorum disciplina ad eundem pertineant Episcopum, in cujus sunt Territorio constituta*.

§.5. Da tutto il fin quì divisato abbastanza si vede, e l' interna, e l' esterna Monastica Disciplina sotto il giogo, e l' autorità de' Vescovi, a norma de' Canoni per tanti Secoli (*c*): Ciò

(a) *Istor. Eccles. sec.* 872. *pag.* 21. (b) *Sec.* 952. *pag.* 188.

(c) *Thomass. Vetus & nova Ecclesiæ disciplina Part.* 1. *lib.* 3. *Cap.* 27. 28. 29.

Ciò stabilito io vengo a' Privilegj de' Regolari. Il Papa Pasquale II. prima d'ogni altro esentò i Cisterciesi dall' obbedienza de' Vescovi, ricevendo quest'Ordine sotto l'immediata ispezione della Sede Appostolica, a condizione e patto di ben vivere, come notò il Baronio, *an.* 1110. *Abbatiam sub Apostolicæ Sedis tutela specialiter protegi sancimus, quamdiu Vos & Successores vestri in ea, quam hodie observatis, disciplinæ observantia permanseritis, salva Cabillonensis Ecclesiæ canonica reverentia.* Callisto II. diè a Cassinesi, o Benedettini il medesimo Privilegio: *Cassinense Cœnobium ab omni mortalium jugo liberum manere, & sub solius Sanctæ Romanæ Ecclesiæ defensione perpetuo manere decernimus:* Così Alessandro II. in pro de' Cluniacesi; e di quì essenti tutti gli altri Monaci: *In Romanæ Ecclesiæ protectione suscipimus, contra pravorum hominum nequitiam defendenda* (a). Fu però questa esenzione abusiva contra la facoltà temporale de' Vescovi; E quindi in forza di un annuo censo dovuto alla Corte di Roma *ob litteras protectionis*; il che esprimer volle Alessandro III. (b). *Si ad indicium perceptæ protectionis census persolvitur, non ex hoc juri Diocæsani Episcopi aliquid videtur esse detractum.* Così Bonifacio VIII. *Capite si Papa: De Privilegiis in Sexto.*

§. 6. Or, come piacque a Monaci detta esenzion temporale, stando sotto l'alto patrocinio della S. Appostolica, liberi, e franchi delle Decime, Cattedatico, Sinodatico, e di altro, o sia per causa di quell' avidità de' Vescovi, in tosando il più lanoso Gregge di Cristo con poca carità per le gravi contribuzioni in danaro di cadaun Monistero (il che è noto, non si dissimula, non si contende): o sia per quella non ordinaria ricchezza, che al dì del

P. S.

(a) *Baro. an.* 1124. (b) *In Capite recepimus de Privilegiis.*

P. S. Bernardo recò troppo di libertà di costumi, e rilassatezza dell' Istituto Monastico (*a*); così appunto piacque al Monachismo sottrarsi dalla spiritualità Episcopale contra ogni diritto Diocesano. Che però spogliati i Vescovi di Francia, e d'Italia dell'ordinaria autorità Pastorale si dolsero di tai Privilegj abusivi, e nel Concilio di Rems sotto l' istesso Pontefice Calisto an. 1119. e nel Concilio Romano an. 1122. benchè parlando invano: *Cæperunt Episcopi dicere, nihil superesse aliud, nisi ut sublatis virgis & annulis*: Il Baronio.

§. 7. Qual fu la maraviglia insieme, e l' alta quirimonia del P.S. Bernardo si vede, e da Libri *de consideratione*, e dalle sue Epistole al Pontefice Innocenzo II. In una di queste si dolse assai di un certo Abbate vizioso, che per isfuggir la correzione del suo Vescovo pretese in Roma la conferma de' suoi Privilegj. *Ne iterum possit surripi a Monachis: Non tam, ut simulant, appetentibus libertatem, quam fugitantibus disciplinam* (*b*). Quindi esclamò con purezza di Spirito contro di tutti gl' Abbati del suo Ordine, e del suo secolo: *Miror quosdam in nostro ordine Monasteriorum Abbates, hanc humilitatis Regulam odiosa contentione infringere* . . . . . . Così contra i Cisterciesi, e Cluniacesi, non men pella libertà de' costumi, che per dette dispense, e Privilegj abusivi: *Quid, inquis, prohibes dispensare? Non, sed dissipare. Ubi necessitas urget, excusabilis dispensatio est. Ubi utilitas provocat, laudabilis dispensatio est; Utilitas dico communis, non propria. Nam cum nihil horum est, non plene fidelis dispensatio, sed crudelis dissipatio est*: È di vantaggio, oh vivo zelo, con cui scrisse contro a' Pontefici! Roma che fai? Com' è una mo-

(a) *Vanespen: Part. 1. tit. 32. cap. 1.* (b) *Epist. 179. 180.*

mostruosità il tagliar un dito della mano per farlo dipendente del Collo, non altrimente ciò fai, se ti piace di ritrarre dalla eminente Persona de' Vescovi i Regolari, i quali son membri ancora di Cristo (a), *Monstrum facis si manu summovens digitum facis pendere de Capite: Tale est si in Christi corpore membra aliter locas, quam disposuit ipse* (a).

§. 8. Intanto nati gli Ordini de' Mendicanti Frati Minori, e Predicatori sul principio del Sec. XIII. (*cap.* 2. §. 12.) questi incontrarono, oh quant'amicizia, e favor secolare co' Ricchi e Potenti del Secolo. Infatti si videro non solo arricchiti di gran Privilegj dalla Corte di Roma, ma ancora appò le Corti de' Principi distinti in officio di Ministri, Consiglieri; anzi di Segretarj dell'istesso Pontefice: *Erant enim Magnatum Consiliatores, & Nuntii, etiam Domini Papæ secretarii, nimis in hoc gratiam sibi sæcularem comparantes* (*b*); Dippiù scrive esso Parisio, che Gregorio IX. compartì a questi Mendicanti un nuovo, e non mai inteso Privilegio di amministrare a' Fedeli il Sagramento della Penitenza, senz' approvazione dell' Ordinario. Di quì gli altri Pontefici concessero le facoltà nelle Prediche, ed in altre Sacre materie con indipendenza de' Vescovi Diocesani; E simili Privilegj si estesero col corso di tempo in tutti gli Ordini Regolari. Così Alessandro V., Sisto IV, Giulio II., Paolo III., Pio V. Clemente V. ed altri. Rapporta Abbellino *de Ordine Sectione* 3. *n.* 2. che Innocenzo VIII. an. 1488. concedè Privilegio agli Abbati dell' Ordine Cisterciese di poter conferire il Diaconato, e Suddiaconato a tutt'i loro sudditi, con grande ammirazione del Clero. Però al par di Ber-

(a) *Lib.* 3. *de Consid. Cap. I. ad Eugen.* 3. (b) *Matt. Paris. an.* 1236.

Bernardo Santo aborrì le ricchezze, e le suddette esenzioni il P. S. Francesco di Assisi, all' opposito del Fratello Elia risplendente di uman sapere, e non di umiltà, e Spirito di Dio, come scrive il Baronio, an. 1176. *Certe quidem numquam placuit S. Bernardo, ut Monachi ab Episcopali obedientia se subtraherent, nec gratum fuit S. Francisco, sed Fratris Heliæ, hominis non divino spiritu, sed carnis prudentia nitentis fuit opus.*

§.9. Ecco adunque mostrato ciocchè io ho proposto in questo capo; Ed ecco di qui, come nacque, e perchè l' indipendenza di tutti gl' Istituti Regolari dall' ordinaria autorità Episcopale, ricevuti sotto l' immediata Protezione della S.Appostolica. Si fatto abuso, oh! come fu contrario agli antichi Canoni della Chiesa di sopra espressati, contraddetto sempre da' PP. soltanto sostenuto da chi ha favorito assai in iscritto alla Corte di Roma. Questi fu Isidoro Mercatore, che fiorì al tempo di Carlo Magno, circa l' anno 836, di cui altro non potrò dire, che vien chiamato dal Baluzio un isfacciatissimo Impostore, o *Impudentissimum Nebulonem!* (a), Conciossiachè, l' impurità del Latino, e l' uguaglianza del rozzo stile, di cui si servì in trascrivere le supposte Epistole de' Pontefici, ed altri vizj, sono chiaro argomento, che sieno Apocrife. Così han dimostrato, oh quanti Uomini dotti Cattolici! Filip. Labbè, Pietro de Marca, Nat. Aless. Lud. Ell Dupin, Anton. Pagi, Crist. Lupo, ed altri. Ma non è quì, o Lettore, ove io pretendo fermar la nobil curiosità del tuo intelletto sublime. Mi avanzo a cose migliori, che averan per ventura appò di Te maggior grado di forza, e di autorità a comprovare il mio Sistema.

D CA-

(a) *Steph. Balutius ad Dialog. Ant. Augustini in præf.*

CAPO V.

Della Sacra Autorità de' Vescovi, e lor diritti inviolabili, senza Prescrizione.

§. 1. LA Etimologia della voce Episcopi vien dal Greco Επισκοπος, che nel latino s' interpetra *Inspector*. Imperocchè, sono i Vescovi Ispettori, e Governanti della Chiesa di Dio, chiamati dagli antichi Cristiani *Principes Sacerdotum*, *Præsides Ecclesiæ*, *Summi Pontifices*, *Vicarii Christi*, *Angeli Dei*. Ed oh! quanti altri speciosi titoli. Ignazio Martire scrisse così a quei di Cora cit. dell' Asia minore: Debba ognun temere, e rispettar nella persona de Vescovi Gesù Cristo, ch' è Figlio del Padre Eterno: *Revereantur omnes Episcopum, ut Jesum Christum, existentem Filium Patris*. Eglino son costituiti in luogo degli Appostoli con tutta quella autorità e pienezza di Sacerdozio, che Gesù Cristo in ritornando al divin seno del Padre, lasciò a suoi discepoli dicendo: *sicut misit me vivens Pater, & ego mitto Vos. Accipite Spiritum Sanctum; Quorum remiseritis* .... Che però l' Appostolo S. Paolo volendo eccitar lo studio, e lo zelo de' Vescovi al buon governo di tutto il Gregge Cristiano, si servì di questo argomento, *Attendite Vobis, & Universo Gregi, in quo vos posuit Spiritus Sanctus Episcopos regere Ecclesiam Dei*, *Act.* XX. Così apertamente insegnò S.Cipriano (a); *Apostolos, idest Episcopos, & Præpositos Dominus elegit*. E quindi si deduce appo tutti gli antichi Padri, che tutta questa podestà venga immediate, e direttamente da Cri-

(a) *Lib. de unit. Eccles. & epist.* 65.

Cristo in Persona de' Vescovi: *Episcopos Apostolis vicaria ordinatione succedere. Ecclesiam a Christo Apostolis, ac per eos tamquam hæreditario jure successoribus eorum fuisse commendatam. Episcopos tamquam Apostolico gradui Succedentes Ecclesiam Christi Sponsam gubernare.*

§. 2. Ciò stabilito, costa anche appo Cipriano, che sebbene si fondò la Chiesa di Dio sovra di Pietro, e di tutti gli Appostoli *in solidum* con ampissima lor podestà in tutt' i luoghi della Terra *ex Institutione Divina*, in virtù però di antichissimo gius Chiesiastico, e disciplina Appostolica, si assegnò ad ogni sacro Pastore una Parte del Gregge di Cristo; e di qui nacque la division delle Parrocchie, o Diocesi, affinchè con più ordine, e facilità si fosse promulgato il Vangelo, e governata la Chiesa. *Ne Confusio in Christi Corpus induceretur singulis Pastoribus portio Gregis fuit adscripta, quam regat unusquisque & gubernet.* Che se il Pastor dee aver cura di tutto il Gregge a se commesso, e darne conto al suo Signore, egli parimente è certo, che tutti gli Ordini, e Ceti di persone abitanti nelle Diocesi, specialmente i Regolari, son tutti soggetti all' ordinaria Podestà spirituale de' Vescovi. Così notò l' istesso Cipriano: *Scire debes Episcopum in Ecclesia esse, & Ecclesiam in Episcopo; & qui cum Episcopo non sint in Ecclesia non esse* (*a*).

§. 3. Or, se questa è l' autorità de' Vescovi; e se son fuor dalla Chiesa coloro i quali vivono con indipendenza di essi nella spiritualità, chi non vede derogato alla lor ordinaria giurisdizione in favor degli Ordini Religiosi per l' indebite esenzioni, e Privilegj de' Pontefici! Chi non vede violato un diritto tanto sagro, quanto pratticato da-

D 2

(a) *Epist. 69. ad Pupian.*

dagli Appostoli sovra tutt' i sudditi delle lor Chiese, senza eccezzione di alcun Fedele *ex Privilegio*! Ed invero, com' è la Sede di Roma anche Vescovado, e Chiesa, abbenchè prima Sede, e Capo della Chiesa Universale, come Pietro fu Vescovo, abbenchè Principe e Capo degli Appostoli, così ella non potea dispensar legittimamente, e derogare agli atti dell' ordinaria Podestà Episcopale, senza offender questa eminente dignità, e la legge de' Concilj Generali di sopra espressati, che son la voce publica di tutta la Chiesa. Quì però io intendo, sempre salvo il suo Primato di ordine, e Giurisdizione, intorno a tuttociò, che riguarda il buon ordine, e le Leggi comuni della Chiesa. E questa Dignità, come in Governo Monarchico Aristocratico, ha sempre sopra di se il Tribunal della Chiesa, ch' è unica, ed ha il suo potere immediate da Dio, siccome dichiarò il Concilio di Costanza; *Quemlibet cujuscumque status vel Dignitatis, etiamsi Papalis existat, debere Generali Concilio obedire*, *an.* 1417. *sess.* 4. 5.

§. 4. Laonde parlando Cipriano non solo del centro di unità della Chiesa, ma pur anche dell' ordinaria autorità stessa di Pietro, e degli altri Apostoli, ci fa sapere: *Hoc utique erant ceteri Apostoli; quod fuit Petrus, pari consortio præditi honoris, & potestatis, sed exordium ab unitate* (*idest Petro*) *proficiscitur, ut Ecclesia una monstretur*. Inoltre dice al libro *De unit. Eccles. Nemo fraternitatem seducat, nemo fidei veritatem perfida prævaricatione corrumpat. Episcopatus unus est, cujus a singulis pars in solidum tenetur*: Così S. Girolamo (*a*) *Super Petrum fundatur Ecclesia, licet id ipsum alio in loco super omnes Apostolos fiat, & cuncti claves Regni Cælorum accipiant, & ex quo Eccle-*

siæ

(a) *Advers. Jovin. cap.* 14. *lib.* 1.

siæ fortitudo solidetur super eos; tamen propterea inter duodecim unus eligitur, ut capite constituto, schimmatis tollatur occasio. Parla Agostino dell' autorità delle Chiavi data a S. Pietro per se, e successori suoi, qual rappresentante la Chiesa, *non privative quodd alios Apostolos*, e si è servito di questo argomento: *Si hoc Petro tantum dictum est, non facit hoc Ecclesia, si autem in Ecclesia sit, ut quæ in Terra ligantur, in Cælo ligentur, & quæ solvuntur in Terra, solvantur in Cælo . . . Petrus quando claves accepit Ecclesiam Sanctam significavit* (a) So che spiace il mio ragionamento in prò de' Vescovi, ma non sono io che parlo, o scrivo; Egli è un Cipriano un Girolamo, un Agostino: Falle pur anche il mio giudizio, se questi Padri an fallato (*).

§. 5. Ma quel che vieppiù turba il buon ordine della Chiesa, che offende l' antica disciplina, che reca maggior meraviglia si è, che oltre alla suddetta esenzione de' Regolari, si vede molto più lesa l' ordinaria potestà de' Vescovi in altri più interessanti articoli di Disciplina, se non in tutto, in parte almeno contrarj alla polizia del Regno. Conciossiacchè, estinta la podestà de' Concilj Provinciali, si stabilì un campo, oh quanto largo alla Curia di Roma di privitiva giuridizione, sostenuto ancora dalle false Decretali di un Mercatore, che si studiò di giovare eziandio a' Vescovi oppressi da' Metropolitani. Ecco, co-

---

(a) *Tract. 5. in Joan. Pasce oves meas; tibi dabo claves Regni Cælor; cap. 2.*

(*) Io so, che i più degni soggetti del Monachismo si son distinti scrivendo sempre a favor della Corte di Roma; onde han meritato sommi onori. Però codesti Dottori privati giammai han scritto senza passione. Ma *nudè nuda loquor* dirò con S.Bernardo, giacchè niente spero di mio inalzamento. So la mia malvaggia Sorte, e conosco il mio demerito.

come osservò il chiarissimo Arcivescovo di Parigi (*a*) *Hinc Judiciaria Potestas a synodis Provincialibus ad Pontificem transalata: De ordine Judiciorum, tot Constitutiones de Rescriptis, de judicibus Delegatis, de officio Judicis ordinarii, de dilationibus, exceptionibus, sententiis, appellationibus. Regulæ de qualitate beneficiariorum, de beneficiis adquirendis, conservandis, ammittendis. Nova matrimonii impedimenta, & eorum cognitio, ac dispensatio ad solam Ecclesiam pertinens* (*) *Nervus censurarum auctus. Multiplicatio specierum Monachorum, & alia* . . . Queste riserve però si abolirono dal Concilio di Basilea an. 1432., che si accettò ubique, sourattutto in Francia, in dove la Prammatica Sanzione durò fino a Leone X. e Francesco I.

§.6. Che se il fatto è fatto, e non si può negare, che si dirà qui, se in prò de' Privilegj degli Ordini Regolari, si voglia opponer la Prescrizione di lunghissimo tempo? Tutto invano. Imperocchè, sebbene possan prescriversi le cose corporali, ed incorporali, come parla la Legge, mercè del giusto titolo, e buona fede, e d'ogni altro riquisito prescritto dal gius Civile, e Canonico, son eccettuate però le cose sante, sacre, e Religiose, com'esenti dall'umano Commercio (*b*). Oltre a ciò, chi non sà, che mancò la buona fede, ed il possesso è stato sempre contraddetto in più Concilj di Vienna, di Costanza, di Basilea, ed ultimamente di Trento. Qui ad istanza di più Vescovi si

(a) *Petrus de Marca de Con. S. & J. Cap. VI. n. 4.*

(*) In quanto a queste dispense Matrimoniali, si noti la gran spesa, che ha recato, e tuttavia reca al Pubblico la Curia Romana, a tenor della sua Tassa, non ostante la disposizione del Tridentino, *ut cum causa, & gratis concedantur. De Reform. Matr. Sess.* 24. c. 1. Perciò i suoi Curiali si han fatto un Capitale di annuo censo per quanto danaro si è mandato, e si manda fuor dallo stato. La Curia Vescovile altro non fa, che benedire.

(b) *L. cum loca 36. ff. De Religiosis, L. 24. C. de Sacr. Eccl.*

si trattò la causa della restituzione *in integrum* degli usurpati lor diritti, sacri, immutabili. E si legge con meraviglia appò gli Scrittori, che imprendendo la Difesa del Monachismo un Vescovo Monaco di Calabria, Padre del Tridentino, egli favorì più tosto al Cappuccio, che alla dignità della Mitra, *potius Capputio, quam Mitræ detulit!* (*)

§. 7. Inoltre che si dirà, se si voglia contrapponer l' autorità di detto Concilio in favor de' Regolari sulla pretesa conferma de' lor Privilegj? Stravaganza di un sogno! Imperocchè, ove mai si può trovar decreto sulla Bolla di Alessandro V. e di Sisto IV. in prò de' Frati Minori (**)? Ove approvata la Bolla di Paolo III. *cum inter cunctas an.* 1545. presso Rodriquez, ed altri (a)? In questa si pretende legittimamente concessa a' Mendicanti la facultà di assolver i Secolari da tutti i casi, e censure al Pontefice riservate, senz' approvazione alcuna dell' Ordinario! Ov'è confirmata la Bolla di Giulio II., *exponi nobis fecisti*;

(*) In ritornando i Vescovi di Spagna da detto Concilio, disse loro il Rè: che Novità è mai questa? Voi partiste da quì, come Vescovi, or siete venuti in qualità di Parrochi. *Prosit Vobis*, con salute. In esso Concilio s' oppose gagliardemente un Vescovo di Francia sovra molte, e varie cose di Disciplina, anche sull' esenzione de' Regolari; e fè istanza per la Riforma *in Capite, & in membris* della Chiesa. Però un Vescovo Italiano molto imprudentemente gli rimproccio: *Nimium hic Gallus cantat*; Ed il Francese subito gli replicò: Volesse Dio, che al canto di questo Gallo si ravvedesse Pietro, e versasse amare lagrime.

(**) Alessandro V. ch'era Francescano concedè Privilegj a Mendicanti, che avean per mira di ritrarre i Fedeli dal governo de' loro Pastori, e dispensarli dall' obbligo di assistere alla Messa della propria Parrocchia. L' Università di Parigi si oppose fortemente a queste Bolle. Il Rè vi si frapose. Si pubblicò a suon di Tromba dinanzi alla Porta de' lor Conventi una proibizione a loro di predicare, e confessare: Il Pontefice Gio: XII. rivocò la Bolla di Alessandro, e tutti quei Privilegj abusivi. Il P. Vallemont. negli Elem. della Storia Sec. XV.

(a) *Luc. Ferrar. tom. 1. Verbo Absol. art. 1. n. 44.*

sti; Ed altra di Paolo III. *Licet debitum*, con cui si vuol che i Prelati Regolari, Generali, Provinciali, ed altri Superiori Locali possano assolvere i lor sudditi da tutt' i casi riservati ad ogni Vescovo, che ha l'ordinaria giurisdizione soura tutt' i Diocesani? Da tutti si sà, come fu adunato il Tridentino da Paolo III. fino a Pio IV. per l'Eresie di Calvino nella Francia, di Lutero nell' Alemagna, di Zuinglio nella Elvezia, per la riforma de' costumi, e di tutta la disciplina Ecclesiastica *in capite*, *& in membris* della Chiesa. Ed in quanto alla riforma del Monachismo si abolì l'antica Bolla, detta *Mare Magnum* di esenzioni, e di grazie della Curia di Roma. Ed intorno alle cause degli Esenti, o localmente, o personalmente dalla Podestà de' Vescovi, altro non si disse, se non ch' eglino possano proceder sempre e coll' autorità della Sede Appostolica, e coll'ordinaria Giurisdizione.

§. 8. Quindi, in quanto alla spiritualità de' Vescovi debbano i Regolari a norma del Tridentino: *Observare interdicta, & censuras ab Episcopis emanatas, & dies festos colere, quos colendos Episcopus præceperit in sua Diœcesi, Sess. 25. cap. de Regula. Ad pubblicas Processiones accedere, cap. 13. Nullus Sæcularis, vel Regularis etiam in Ecclesiis suorum ordinum, contradicente Episcopo prædicare præsumat. sess. 24. cap. 4.* E così possono i Vescovi, *visitare quascumque Ecclesias quomodolibet exemptas, providere, ut reparentur, Sess. 7. cap. 8. Visitare & corrigere Regulares in Monasteriis, in quibus non viget Regularis observantia, ut ea secundum eorum statuta recte exerceatur. Sess. 21.* Che se queste; ed altre cose son di spettanza de' Vescovi, abbenchè jure ordinario, vel Delegato, chi contrastar potrà questa legittima autorità de' Vescovi sul Monachismo, nella Visita delle sue Chiese, nell' ispezione di sua Regolar osser-

servanza; e specialmente nell' essercizio de' Sagramenti, sugl' Individui del suo Corpo? E chi potrà negar lo Spirito, e la giustezza del Regio Editto, che ha ravvivato il suo originario Istituto, e richiamato gli antichi Canoni della Chiesa?

§. 9. In fine a nulla gioverà, se si vanti doppo il suddetto Concilio la Costituzione di Benedetto XIII. *Pretiosus an.* 1727, in prò de'Frati Predicatori. Con questa si concedè è vero, a' Superiori la facoltà di assolvere i Fratelli, e le Sorelle di codesto Ordine da tutt' i casi e censure, *etiam per Bullam Cenæ Domini*. Però tal Costituzione si annullò da Clemente XII. suo Successore, ed ogni altro Privilegio mercè di altra Bolla an. 1732. Eccone le precise parole, che mi giova trascrivere: *Statuimus de omnibus & singulis literis & constitutionibus, quæ ab eodem antecessore nostro Benedicto prodierunt, nec non de omnibus Privilegiis, gratiis, & favoribus, indultis, exemptionibus, facultatibus, eam deinceps Decisionem ac judicium etiam in Foro Conscientiæ habendum, quod sive ex Concilio Tridentino, sive ex decreto & constitutionibus Apostolicis, sive alius legitime habeatur* . . . . . . Così dunque fu decisa la causa di tutte le grazie, e Privilegj de' Regolari, rimessa alla Giustizia, al Foro di coscienza, all' autorità de' Concilj, al Tribunal della Chiesa Universale. Oh grande, e saggio Pontefice!

CAPO IV.

Della Regia Podestà Legislativa intorno all' esterna Polizia della Chiesa; e della necessità del Regio Assenso sulle Bolle, e Carte di Roma.

§. 1. DUe son le massime cose; onde il Mondo vien governato, al dir di Papa Gelasio, la Regia Podestà, e la Sacra Autorità de' Pontefici : *Duo sunt quibus principaliter hic Mundus regitur; authoritas sacra Pontificum, & Regalis Potestas* (a). Or, come l'anima stà unita al corpo, ed il corpo agisce nell' anima, o sia d'influsto Fisico secondo i Peripatetici, o di armonia prestabilita secondo Leibnizio, o di cause occasionali per Malebranchio; e l'una serve all' altra sostanza scambievolmente, abbenche sono infra lor realmente distinte, e tutto tende al fin della Vita: per egual modo l' umana Società è unita alla Religione, ed affinchè si sostenga la vita di tutta la Repubblica, tanto l'Imperio, quanto il Sacerdozio debbano influire a questo fine, recando la felicità temporale, e l' eterna salvezza de' Popoli. Così Isidoro Pelusiota lasciò scritto : *Ex Sacerdotio & Regno rerum administratio conflata est, quamvis permagna differentia sit: Illud enim velut anima; & hoc veluti Corpus ad unum, eumdemque finem* (b).

§. 2. Invero, la fede de' contratti, il giuramento, la giustizia, e tutto il corpo della Civil Società non può star senza pietà di Religione, al dir di Tullio : *Haud scio, an, pietate adversus Deos sublata, fides etiam, & societas hu-*

(a) *In Cap. X. dist. 96.* (b) *Lib. III. Epist. 249.*

humani generis, *& una excellentissima virtus*, *justitia tollatur* (*a*). E com' è la Chiesa di Dio una Persona, o per dir meglio una bella Città della Repubblica, qual si vede nata Isola nel Mare, così il Supremo Imperante ha un dominio eminente nella parte esterna della Chiesa. Ed egli in virtù di gius Pubblico, il quale appò gli antichi Romani si fè consistere *in sacris*, *& Sacerdotibus* (*b*) ha non meno il Governo de' suoi Dominj, che il gius circa sacra, e l'alto Patrocinio della Chiesa. Tutto affinchè i suoi sudditi non solo potessero viver con pace, ma anche piamente, e con tutta religione.

§. 3. Tal diritto si rende vieppiù certo in virtù d'innumerevoli Leggi fatte ne' primi secoli della Chiesa dagl'Imperadori Cristiani. Le medesime sono sparse nel Codice di Teodosio, e di Giustiniano; ne parla l'Istoria appo Socrate, Teodoreto, Ruffino, ed altri Ecclesiastici Scrittori; e ne fa pruova l'autorità de' Padri. Chi non sa le Leggi del gran Costantino, che non debban ordinarsi Curiali? Di Onorio, e Teodosio in prò de' Fedeli oppressi dagli Eretici? Del pio Imperador Giustiniano (*c*)? Chi non sà i Capitolari de' Re di Francia? De' Principi d' Inghilterra, di Germania, d' Italia (*d*). Così i nostri Sovrani di gente in gente, e di tempo in tempo han fatte, oh quante Leggi tutte ordinate alla esterna polizia della Chiesa in

 prò

(a) *De natur. Deor: lib.* II.

(b) *Ulpianus Leg.* 1. §. 2. *De Justitia & jure. Grotius de imperio summar. potest. circa sacra Cap.* I.

(c) *De summa Trinitate, & fide Catholica. De Sacrosanctis Ecclesiis. De Episcopis, & Clericis, & Orphanotrophis, & Xenodochis. De Hereticis; & Manicheis. Ne Sanctum Baptisma interetur. De Apostatis. De Paganis, & Sacrificiis, & Templis.*

(d) *Thomas. De Eccl. Discipl. P.* 3. *lib.* 1. *Cap.* 53. *& lib.* 2. *Cap.* 5. *Capitolar. Caroli Calvi Cap.* 8.

prò del Regno! Ad esemplo di Costantino son da pregiarsi le Costituzioni di Rogiero Normando, *de non ordinandis servis adscriptitiis al. villanis tit. de his qui deb. acced. ad ord. Cler. Const. Errores*, & *Const. Adscriptitios*. *Const. Si quis tit. de Rapt. & viol. Monil. illata*. *Const. Sancimus tit. de Matrim. contrah. Const. Lenas sollicit. tit. de Lenis.* Altra Costituzione del Re Rugiero, *Pervenit ad audientiam*, *de administr. reb. Eccles.* sul punto dell' amministrazione de' beni delle Chiese vacanti, dicendo. *Omnes Ecclesias Regni nostri*, & *specialiter ipsas*, *quæ Pastoribus carent*, *in manu*, & *protectione nostra habemus*. Di Federico II. *Prædecessorum nostrorum tit. De rebus stabilibus non alienandis Ecclesiæ*, in quanto al punto dell'ammortizazione. *Const. Inconsutilem tit. de Haret. & Patarenis. Const. Apostatantes*, & *Const. usurariorum. Const. quanto ceteris. tit. de Decim. præstandis*. Ed oh quante Prammatiche! *De Blasphemat. De usurar. puniend.*, *De Clericis Selvaticis*, *de Meretricibus*. *Pram. un. De edicto ad Festos dies*, *de Monialibus*, *de Spoliis Præsulum*, *Pram. un. de cultu SS. Euchar. exhibent.* Di tempo in tempo, oh quanti Dispacci (*)! Che un Figliuol unico non possa ordinarsi Sacerdote *Regg. Rescr. an.* 1772. Che non possa interporsi appellazione, omisso medio, *ad Summum Pontificem* in pregiudizio de' Metropolitani an. 1755. Che non si costruisca Fabbrica di Monistero, o di Collegio, o di Chiesa, senza publica autorità. Quindi la famosa Legge di mortizazione an. 1769. rinnovando la Regalia il nostro provvidentissimo Sovrano. Ed altri innumerevoli Rescritti a ca-

(*) Per Segreteria dell'Ecclesiastico, di Grazia e di Giustizia, mercè la saviezza dell' Eccellentissimo Signor Marchesé de Marco, Cavaliere dell' insigne Real Ordine di S. Gennaro, Consiglier di stato meritissimo.

cagion di nuova polizia della Chiesa, e del Regno (**).

§. 4. In favor di questa Real Podestà nel culto esterno della Chiesa scrisse egregiamente Agostino contro Cresconio, ed altri Donatisti. *In hoc Reges, sicut eis divinitus præcipitur, Deo serviunt in quantum Reges sunt, si in suo Regno bona suadeant, mala prohibeant, non solum quæ pertinent ad humanam societatem, verum etiam ad divinam Religionem*. S. Leone M. (a): *Res humanæ aliter tutæ esse non possunt, nisi quæ ad divinam confessionem pertinent, & Regia & Sacerdotalis defendat auctoritas*. Parimente scrivendo all' Imperador Leone. *Debes incunctanter advertere Regiam Potestatem tibi non solum ad Mundi regimen, sed etiam maxime ad Ecclesiæ Præsidium esse collatam, ut ausus nefarios comprimendo, ea quæ bene statuta defendas, & veram pacem his, quæ sunt turbata, restituas* (b). E S. Isidoro: *Cognoscant igitur Principes sæculi Deo debere se rationem reddere propter Ecclesiam, quam a Christo tuendam suscipiunt. Nam sive augeatur Pax, & Disciplina Ecclesiæ per Fideles Principes, sive solvatur: ille ab eis rationem exigit, qui eorum potestati suam Ecclesiam credidit* (c).

§. 5.

(**) Contro alla Legge di mortizazione creduta contraria alla libertà, ed immunità della Chiesa, ha molto inutilmente scritto il P. Mamachio. Imperocchè, *sebbene* si conceda detta libertà, nondimeno il Principe *ex dominio eminenti* può proibire a'suoi Sudditi, acciocchè non trasferiscano i lor beni alle Chiese e Luoghi Pii, invalidando i contratti di donazione, vendizione, e simili, quale stabilimento anche può farsi contro gli stranieri, *ne contrahatur* senza offender punto la libertà delle Nazioni. Al proposito Van-Espen *Par.* 1. *tit.* 28. *n* 15. *Quapropter, sicut privatus quisque potest præcavere, ne sua bona ad Ecclesiam transferantur, citra violationem libertatis Ecclesiæ, non dubium, quin idem liceat Principi; si ex ea translatione sua jura interverti prævideat*. Si vegga Paolo Sarpi. *In consideratione censurarum Pauli V.* contra *Rem. Venet.*

(a) *Epist.* 29 *ad Pulcheriam*. (b) *Lib.* 2. *Epist.* 16.

(c) *Lib.* 3. *Sentent. De sum. Bon. cap.* 52.

§. 5. Che se tanta è la suddetta Podestà nell' esterior governo della Chiesa, in far Leggi *ex dominio* eminenti, ed a causa di Religione secondo la trascritta autorità de' PP. questa podestà parimente si estende sulle Bolle, e Privilegj di Roma, mercè l'uso necessario di *Regio exequatur*, *ex jure tranquillitatis Reipublicæ*, *Regiorumque jurium tutela*. Questo perchè mai non si turbi l' interna pace, e felicità dello Stato, mercè della publicazione di dette Bolle, ed esecuzione. A tal fine han dichiarato gl' istessi Pontefici, che le Bolle stesse recando scandalo, o pregiudizio alla publica tranquillità, ed offendendo le Leggi dell'Imperio, debba assolutamente in ogni caso impedirsi la esecuzione, sempre salva la pace della società civile, e della Chiesa. Così scrisse Pio II. a Carlo VII. Rè di Francia: *Quod si in aliquo præjudicatum tuis juribus putas, parati sumus tuæ celsitudini justitiam cum omni benignitate administrare*. Ed Alessandro III. (a). *Si quando aliqua tuæ Fraternitati dirigimus, quæ animum tuum exasperare videntur, turbari non debes*. E di poi. *Si mandatum nostrum pro alicujus provisione receperis, & non potest ei sine scandalo provideri, æquanimiter substinemus, si pro eo mandatum nostrum duxeris non esequendum* (*).

§. 6. Di fatti si sa, che la Chiesa infin dal suo nascere raccomandò agl' Imperadori l'osservanza de' suoi canoni di costumi, e di Fede. Riporta Socrate la Costituzione del Gran Costantino, con cui egli approvò I Decreti del Conci-

(a) *De Rescriptis cap. 5. & cap. 6. de Præbendis*.

(*) Bernardo Van-Espen *de Publicatione Legum Eccles. Par. V. cap.* 1. estende la necessità del Regio Assenso sulle Bolle di Domma, non perchè la fede Cristiana abbia bisogno di esser confirmata dalla secolar Podestà, ma affinchè *ex modo publicationis & formulis* non potesse sovrastar alcun male alla Republica, ed alla Chiesa.

cilio di Nicea ad istanza de' Vescovi contra Arrio. Inoltre scrive Eusebio, che detto Imperador disse così agli stessi Vescovi. Voi siete Vescovi, nel rito de' Sacrifizj, ed in tutto il culto interno della Religione: Io però son Vindice e Tutor de' Canoni, il mio poter viene da Dio nel culto esterno della Chiesa: *Vos quidem in iis, quæ intra Ecclesiam sunt Episcopi estis, ego vero in iis, quæ extra sunt, a Deo constitutus sum* (a). I Padri di Costantinopoli, 1. ricorsero a Teodosio dicendo: *Rogamus tuam clementiam, ut per literas quoque tuæ pietatis confirmetur Concilii Decretum*. I PP. di Efeso allo stesso Imperadore: *Jubeatis, ut ea quæ constituta sunt ab Oecumenica & Sancta Synodo ad pietatis confirmationem contra Nestorium, & ejus impium dogma robur obtineant, adsensu vestræ pietatis stabilita: Act. V.* I PP. di Calcedone a Pulcheria, e Marciano. E detti Concilj confirmò Giustiniano *Novel.* 131.§.1. *Sancimus vicem legum obtinere Sanctas Ecclesiasticas Regulas ....* Perciò sappiamo, che si son soggettati i decreti del Tridentino all' espressata regalia di *Regio exequatur*, qual sempre si è custodita da nostri Sovrani al par delle Pupille degli occhi (b). Ed abbenchè si son pubblicati in questo Regno sotto Filippo 2. Re di Spagna, an. 1554. non sono stati però tutti accettati quei capi di disciplina, nelle cose contrarie al Sommo Imperio. E di quì veggiamo altresì proibite *Bulla Cenæ* di Pio V. ed altre Bolle di Roma, oh quanto perniciose al Regno!

§. 7. Or ciò presupposto, io dico agli ordini de' Regolari. Ov' è codesto Real consenso sulle vostre Bolle abusive, [illegible] ad-

(a) *In vita Costantini*.

(b) *Prag. 5 de citationibus, & Prag. 1. sub. tit. anathema in Parmensium Ducem*.

ad onta dell' antica Monastica disciplina? Chi mai accettò il dispotismo de' Generali Esteri, e la esenzion del Monachismo della eminente Episcopal Podestà nelle cose spirituali? Non siete voi una parte del Gregge di Cristo commesso alla Paterna cura de' Vescovi? Non siete pur anche membri, e Cittadini della Civil Società? Come vi siete usurpata l' Economica Giuridizion temporale, che dee comunicarsi dal Trono? Che dite? Ah tacete, che non giova ricorrere alla tolleranza del Principe, ne a possesso, o a prescrizione. Tanta è la forza delle sue Regalie. Imperciocchè, che non possano alienarsi *jura Imperii* al dir di Tacito, *jura Regni* al dir di Livio, egli è certo appo Zieglero *de jurib. majest. lib.* 1. *cap.* 3. *n.* 18. Scuten *de Regal. cap.* 1. Bodino *de Repub. lib.* 1. *cap.* 10. Arrigo Coccejo *in com. ad Grotium lib.* 1. *cap.* 3. Cujacio *ad cap.* 33. *x de jurejurando*. Ubbero *de jur. Civ. lib. cap.* 3. *&* 6. *pag.* 91. Einneccio *lib.* 2. *jur. nat. & Gent. cap.* 7. §. 135. E se non possono alienarsi, molto meno prescriversi: Viemaggiormente che la prescrizione è stata introdotta della Legge Civile per conservare, e render certo il dominio delle cose tra Privati. I Regnanti soggiacciono al gius di natura, e delle Nazioni.

§. 8. Questa adunque è la Legge, e la Giustizia. Quì la Regalia, che vien direttamente da Dio. Quì fa d'uopo ubbidire, come dice l' Apostolo (*a*) *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. Non enim est potestas nisi a Deo: quæ autem sunt, a Deo ordinata sunt*. Inoltre a Tito: *Admone illos Principibus & Potestatibus subditos esse, dicto obedire ad omne opus bonum paratos* (*b*). Quì avvertisce Teodoreto: *Neminem excipit, non Presbiteros, non Præsules,*

non

(a) *Epist. ad Rom. cap.* 13. (b) *Epist.* 3.

non Monachos. Quindi il Crisostomo espone (*a*). *Omnis anima Potestatibus supereminentibus subdita sit, etiamsi Apostolus sit, si Evangelista, si Propheta, sive quis quis tandem fuerit. Neque enim pietatem subvertit, ita subjectio*. Che se così è, noi preghiamo Dio, dicendo: deh Signor! da il tuo spirito al nostro Regnante, e le massime istesse di Giustizia, di Religione, e pietà al Principe Successor del Regno (*b*). *Deus judicium tuum Regi da, & justitiam tuam Filio Regis* (*).

(a) *Hom.* 3. *in Epist. ad Rom.* (b) *Psalm.* 71.

(*) La somma Podestà non solamente può far Leggi, come sopra, ma eziandio esiger sussidj de' beni delle Chiese, e Beneficj, per le necessità della Repubblica. La Chiesa è posta dentro la Repubblica; ed in conseguenza per conservarsi il buon ordine, e la pace della Chiesa, uopo è, che si conservi la tranquillità della Repubblica. Or, a quest'oggetto debbono contribuir non meno le facoltà de' Secolari, che de' Monisteri, e di tutti gli Ecclesiastici. Di ciò occorrono non pochi esempj nel Secolo VIII. e IX. Costa specialmente dal Sinodo di Vernevil, *cit. di Fr.* nella Normandia an. 755. Can. VI. e dal Capitolare di Lodovico Pio, an. 817. che in quel tempo s'invalse la consuetudine d' offerirsi al Re sussidj in ogni anno, a titolo di donativo, per parte de' Monisteri. Così il Concilio Lateran. sotto Alessandro III. abbenchè abbia proibito gravarsi di tributi le cose, e le persone Ecclesiastiche *sub anathemate cap. 4. de Immunitate*, soggiunse però; *nisi Episcopus, & Clerus tantam necessitatem, vel utilitatem aspexerint, ut absque ulla exactione ad relevandas communes utilitates, vel necessitates, ubi non suppetunt facultates Laicorum, subsidia per Ecclesias existiment conferenda*. E sebbene Innocenzo III. *cap.* 7. *eodem*, e Bonifacio VIII. *cap.* 3. *eodem* in VI. abbian prescritto in ciò impetrarsi la venia del Sommo Pontefice, *sub pœna excomunicationis ipso facto incurrenda*; il che fu causa delle gravi discordie tra esso Bonifacio, e Filippo il Bello Re di Francia, nondimeno fu detta Costituzione abolita all'intutto da Clemente V. *Clementina unc. de immun. Eccles.* Veggasi *Nat. Aless. Dissert. VIII. in Sec.* 13, e 14.

CAPO VII.

Della medesima Regia Podestà, che specifice si estende nella Nomina di tutt' i Vescovadi del Regno.

§.1. COme in questo scritto si contiene il Sistema de'Regolari, e degli altri Ecclesiastici, così io mi son fatto un dovere, ed un pregio dell'Opera di trattar quì della R. Potestà nell' elezione de Vescovi, per vieppiù stabilire detta Podestà nel culto esterno di nostra S.Religione. Oltre ciò, a mottivo del ritardato provvedimento di tante Chiese Vedove, e dell' attuali controversie giurisdizionali, che ognun sa infra il Sacerdozio, e lo Imperio. E incominciando dal capo, qual è vera d' Istituzion Divina l' origine de' Vescovi (*cap.* V. §.1.) tal'è certo, che in più varj modi si pratticò la loro elezzione nella Chiesa, al tempo degli Appostoli. Si fè uso primieramente della sorte dopo lo scrutinio delle qualità de' soggetti; e quindi si legge la promozion di Mattìa al S. Appostolato *per sortionem*. *Dederunt sortem eis, & cecidit sors super Matthiam, & annumeratus est cum duodecim Apostolis*(a). Si celebrò parimente *per selectionem primitiarum ex conversis Gentilibus* la elezzione de' Vescovi, e Diaconi, siccome si ricava da S. Clemente Romano (*b*). Ed ancor si pratticò, *per inspirationem Spiritus Sancti* (*c*). In tal guisa Paolo, e Barnaba furon eletti Appostoli, ed ordinati Vescovi. Così l' Appostolo Giovanni in ritornando in Efeso dal suo Esilio di Patmos, elesse, ed ordinò i Vescovi, e gli altri Chiesiastici delle Chiese di Asia (*d*). §. 2.

(a) *Act.* 1. *cap.* (b) *Epist. n.* 42.
(c) *Act. cap.* IX XIII.
(d) *Clem. Alessan.* appò Eusebio *lib.* III. *cap.* XXIII.

§. 2. Al tempo stesso degli Appostoli, non solament' essi, ma eziandio tutto il Corpo de' Fedeli della Chiesa, nominò, propose Mattia, e Barsaba, *ut Deus unum assumeret ex eis, Act.* 6. Gli stessi Fedeli elessero i Diaconi, che furon presentati agli Appostoli, per esser ordinati. Perciò si legge *vers.5. & elegerunt Stephanum.. Hos statuerunt ante conspectum Apostolorum*. Lo stesso si rapporta *Act.* 14. cioè, che Paolo, e Barnaba abbian costituito i Sacerdoti per ciascuna Chiesa, mercè i suffragj della Plebe. Ed invero, il verbo Greco *chirotonisantes idem significat, ac eligentes per suffragia*.

§. 3. Or, doppo gli Appostoli non si vide pratticarsi altro modo ordinario, e più comune nella Chiesa d' Oriente, ed Occidente, se non che *per examinationem, & electionem.* Questo mercè l'acclamazione del Popolo in promovendo il soggetto più degno del Vescovado, distinguendo il buon costume, e la virtù di tutti; mercè la Canonica elezion del Clero, ed il sagro rito di consecrazione per man del Metropolitano. Tal sciplina durò sino al Secolo XII. Ed in quanto all' Oriental Chiesa, abbiam raffermata l' antica disciplina dal General Concilio di Costantinopoli I. scrivendo a Damaso Pontefice. Di Alessandria lo attesta Teodoreto. Di Cesarea in Cappodocia Gregorio di Nazianzo; anzi di tutte le Chiese di Asia, lo scrisse il Papa Giulio I. Così in Occidente, e della Chiesa Affricana ne fà memoria il Concilio Cartaginese IV. *can. I.* ed il P. S. Cipriano: *Elegi plebe præsente, quæ singulorum vitam plenissime novit. Quum ipsa maximè plebs habeat potestatem, vel eligendi dignos Sacerdotes, vel indignos recusandi.* (a) Di Francia il Concilio di *Arles III. can. III.* di Spa-

 gna

(a) *Lib.* 1. *Epist.* 4. & 68.

gna il Toledano III. *can.* XVIII. Della Chiesa di Roma il medesimo Cipriano, e di Milano Teodoreto. Di Napoli Gregorio Magno; anzi della Chiesa Universale S. Leone Magno nelle sue Epistole.

§. 4. Però alla voce del Popolo in acclamando il proprio Vescovo, come sopra, vivendosi in Monarchia, si unì sempre, e corrispose l' assenso de Principi, e degl' Imperadori Cristiani, come capi del corpo Politico, e della Chiesa Protettori; il che parve alla Chiesa stessa assai giusto, e degno. Codesto assenso, o fù espressamente, come si legge nominando il Vescovo, o tacitamente permettendo al Popolo la libertà di nomina, sempre salva la conferma del Principe. A tal oggetto Teodosio I., ed altri Imperadori d'Oriente, prima di Giustiniano spesse volte nominarono i Vescovi, come si legge della elezion di Nettario, di Nazianzo, e del Crisostomo, non ostante i voti comuni del Popolo, e Clero. Così parlò il suddetto Concilio di Costantinopoli I. sotto Teodosio I. *Nectarium in Concilio Generali, Communi omnium consensu, præsente Imperatore, totius denique cleri, totiusque Civitatis suffragiis, Episcopum constituimus.*

§. 5. Quindi narra Socrate, ch' essendo morto il Crisostomo, non fù possibile all' Imperador Arcadio di ritrovare un degno soggetto, infra tutti gli Ecclesiastici della Chiesa di Costantinopoli: *Visum est Imperatori propter homines inanium rerum appetentes, neminem ex illa Ecclesia ad Episcopatum illum eligere, sed Advenam Antiochia arcessere* (a). In quanto all' Occidente, scrive Teodoreto, che nel declinar del IV. Secolo, essendo rimasta Vedova la Chiesa di Milano di S. Ambroggio, il Sinodo Provinciale fè istanza al sag-

(a) *Socrat. lib. VII. Cap. 29.*

saggio Imperador Onorio, ch' eletto avesse, e nominato il Vescovo (*a*). *Concilium Episcoporum contendit ab Imperatore, ut ipse, utpote sapientia, & pietatis insignibus præclare ornatus, Episcopum deligat*. Per la Chiesa di Roma Odoacre Re degli Eruli, e d' Italia, morto il Papa Simplicio an. 483. fè un Editto, con cui vietò di eleggersi il novello Pontefice, senza sua Regia nomina (*b*). Indi nel 498. contendendo il Popolo, ed il Clero Romano sulla elezione del proprio Vescovo, si portò la causa al Trono di Teodorico Re degl' Ostrogoti, mercè il cui giudizio fù promosso Simmaco al Pontificato (*c*). Rapporta puranche Cassiodoro, che incalzando in Roma la discordia, fù acclamato Pontefice Felice IV. dallo stesso Teodorico (*d*).

§. 6. Questo fù adunque il preludio della Regia Podestà nella elezione de' Vescovi. Questa fu l' antica Disciplina della Chiesa d' Oriente, ed Occidente. Ed ancor questa fù la legge d'Italia, non solo in Roma, ma eziandio in ogni altra sua principal Città sotto i Greci, Goti, e Longobardi. Ed invero, dappoiche il suffraggio del Popolo passò in mano de' Nobili e Magnati per legge dell' Imperador Giustiniano, che volle allontanar l' ignorante Popolaccio, e la Plebe tumultuante dall' elezione de' Vescovi, *Novell.* 123. *Cap. I. & Nov.* 112. *cap.* 2. anche s' osservò necessario il principal elettivo suffraggio de' Principi Cristiani, sovrattutto nel caso di civili discordie. Che perciò Papa Pelagio I. scrivendo a Narsete Capitan Generale di Giustiniano, si dolse che si eran fatti Vescovo di Aquilea Paolino, e di Milano Onorato, sen-

(a) *Lib IV. Cap.* 16.
(b) *Can. I. Dist.* 96. *appò Graziano*
(c) *Anastasius in ejus vita*
(d) *Lib. VIII. cap. XV.*

senza Regal nomina, contro l' uso d' Italia; ed implorò al secolar Podestà, ad oggetto di scacciar entrambi dalle Sedi Episcopali, per l' insorto Scisma. Tal lettera vien riferita interamente da Lùca Olsten *in Collect. Rom.* e da Graziano in più frammenti. Si sà ancora, che Gregorio Magno al VI. Secolo supplicò all' Imperador Maurizio, acciocchè non avesse acconsentito alla elezion del suo Pontificato. Oltre ciò, si conferma la Regia nomina coll' autorità di Leone IV. e Stefano IV. Sommi Pontefici (a). Parimente tal Disciplina fiorì in Francia in vigor del V. Concilio di *Orleans an.* 549. *can. X. ut cum voluntate Regis juxta electionem Cleri, & Plebis, sicut in antiquis Canonibus tenetur scriptum, a Metropolitano Pontifex, idest Episcopus consecretur.* In tal modo Carlo Magno e Ludovico Pio al Secolo VIII. e IX. nominarono i Vescovi, della di cui Persona si son serviti in qualità di Ministri, e Consiglieri di Stato. L' istessa disciplina in Ispagna in forza del Concilio di Toledo XII. an. 687. *can.* 6. E così in altre Chiese d' Occidente per 12. Secoli.

§. 7. Or, detta nomina anche si fondò in virtù dell' Investiture Feudali, oggidì fuor di uso, *traditione annuli & Baculi*, mercè della concession de' Feudi, o di fondazion del Vescovado, *per Fœudorum largitionem, vel per fundationem.* Sono così in questo Regno, oh quante Chiese, e Badie di Regio *jus Padronato*! Ma segnantemente si stabilì tal nomina sulla Regalia *proprio jure Majestatis*; e sullo spirito della Chiesa, in conformità degli antichi Canoni, e del comun sentimento de' PP. Difatti, ogni Sovrano, com' è Protetor della Chiesa, come ha sù di

(a) *Van-Espen Part. I. Tit.* 13. *cap.* 3. *De Regia Episcoporum nominatione.*

di essa all' esterno il poter legislativo *ex dominio eminenti* (*Cap. VI.*) ; ed egli com' è capo di tutta la Republicha, così gli spetta nominar i Vescovi, che non sieno stranieri, e soppetti al suo Regno , o poco atti al Governo della Chiesa ; o al suo Real servizio . V. *Christ. Lup. Dis. III. De regia antist. nominat*. Ed inoltre, affinchè sieno più rispettati dall' istesso suo Popolo , e Clero . Perciò scrisse S. Leone (*a*): Chi dovrà aver cura dell'Anime , venga eletto dalla pubblica autorità, che ha seco il consenso di tutt'i Cittadini. *Qui præfuturus est omnibus, ab omnibus eligatur*. Similmente scrisse , che non sia ordinato alcun Vescovo , contro alle voglie del corpo Politico *Nullus invitis & non petentibus ordinetur , ne Plebs invita Episcopum non optatum aut contemnat , aut oderit* . E quindi il Pontefice Celestino (*b*). *Nullus invitis detur Episcopus ; Cleri , Plebis , & Ordinis Consensus , & desiderium requiratur* (*).

§. 8. Che se adunque resiede oggidì la pubblica autorità appò il Sommo Imperante , che rappresenta tutto il suo Popolo ; di cui esercita ogni diritto , di cui ha soggetta tutta la volontà ; e se un tempo si riputò di tradizione , e d' autorità Appostolica Divina l' acclamazion del Popolo , secondo scrisse , ed osservò Cipriano , chi non vede ezìandio discesa al Regnante questa medesima elezione Canonica ! Ecco quì le parole del Santo : *Propter quod diligenter de traditione divina , & Apostolica observatione observandum est , & tenendum , quod nos quoque , & fere per Provincias universas tenetur , ut ad ordinationes rite celebrandas* ;

(a) *Epist. 60. ad Episc. Vienn.* (b) *Epist. 2. ad Epis. Galliæ.*

(*) Un ombra dell' antica disciplina noi vediamo oggidì in molti luoghi del Regno , sovratutto nel Paese di Longobucco in Calabria Citeriore , dove l' Università ha il *gius* di nominare i suoi Parrochi , i quali in poi si espongono allo esame dell' Ordinario , che li spedisce le Bolle .

das; . . . . Episcopus eligatur, Plebe præsente . . . . Ed altrove: *Quod & ipsum videmus de divina auctoritate descendere, ut Sacerdos Plebe præsente, sub omnium oculis eligatur, & dignus, atque idoneus publico judicio, ac testimonio comprobetur, & fit ordinatio justa & legitima*. Quindi, se tanto è vero, quanto è d' Istituto divino l' origine de' Rè (a), ne spunta legittima conseguenza, che venga ancora immediate da Dio la Regia Podestà nell' elezione de' Vescovi, come in tutto il Governo della Chiesa pe' capi di Disciplina. E dipiù, come son della Chiesa Protettori i Principi, così possono riclamar sempre i sacri diritti della Sovranità, il principale lor suffraggio elettivo, pel buon ordine della Chiesa, e del Regno, secondo l' introdotta nuova Polizia dello Stato. Questo però non *quoad validitatem Electionis, sed quod modum*. E quindi il Tridentino *Ses.* 25. *cap.* 4. *Docet . . . & can.* 7. & 8. osta contro a Lutero e Calvino, i quali han preteso necessario il consenso della pubblica autorità, *quoad validitatem*, nell' elezion di tutt' i Ministri dell' Altare.

§. 8. Ma che! come volle abolite l' espressate Investiture *per Baculum, & annulum* la Curia di Roma, *al Sec. XI.* e sequenti sotto Leone IX., e Gregorio VII. perciocchè in odio degl' istessi Principi Secolari, o per lo zelo di Simonia nel conferir le Chiese, e Badie, sopratutto in Francia, per egual modo si abolì interamente la suddetta Regia Nomina, a cagion della misera condizion di quei Tempi. Codesta Simonia però fù vizio degli uomini, non già della nomina. Contuttociò non solo la libertà del Popolo, e Clero, ma delle Ca-

(a) *Regum cap.* 8. *v.* 5. *Constitue nobis Regem, qui judicet nos*

Cattedrali, e Collegj si arrogò da Roma nella elezione de' Vescovi, *jure novissimo*, mercè delle sue Bolle, riserbe, ed altro preteso gius Pontificio. Questo appena lasciò in grazia della Secolar Podestà il semplice Regio gius di conferma, o di Padronato, che l'han proposto, e confessato le medesime Decretali (a). In tal guisa si mutò l'antica Disciplina, e parimente si appropriò da Roma il proprio gius de' Metropolitani sulla Consecrazione, mercè l'imposizion delle mani (*).

§. 9. Oh, come in poi ne riclamarono i Principi Cristiani! Ed oh, come doppo tante discordie si passò a Concordatì in Germania, in Francia, in Ispagna, e nell'Italia! In questo Regno si sà non solo il trattato di Papa Adriano IV. con Guglielmo I. Rè Normando an. 1156. ma d'Innocenzo III. coll'Imperadrice Costanza, e Federigo II. di lei figlio pupillo, circa al punto del Regio assenso sulle Badie, e Vescovadi. Clemente IV. con Carlo I. di Angiò, *salvo jure Patronatus*. Onorio IV. con Carlo II. 1285. Urbano IIII. con Carlo Durazzo, 1380. Eugenio IIII. con Alfonso d'Aragona, 1445. Innocenzo VIII. con Ferdinando il Cattolico, 1486. Clemente VII. Con Carlo V., 1529. Ma chi non si maraviglia di detti Concordati? Perciocchè, si sà dalla storia, come incomin-

(a) *Cap. XIV. XX. XXVIII. ex. de Elect.*

(*) La Prammatica sanzione, eccellente opera del Concilio di Basilea an. 1432. in dove abolite le riserve delle Chiese e Beneficj, fù ricevuta in Francia da Carlo VIII., e autorizzata dal Parlamento. Questa durò fino a Francesco I. sotto di cui fù abolita; e per concordato con Leone X. si ristituì al Re la nomina delle Badie, e Vescovadi. Il Rè di Spagna ha *jus præsentandi, & nominandi jure Patronatus*, qual gius hanno altri Regnanti nella nomina de' Vescovi lor soggetti. Ed in Germania si restituì alle Cattredali la Canonica elezzione di essi, in virtù di trattato di Niccolò V. con Federigo III. ed altri Imperatori.

minciò la Sede Appostolica, senz' aver avuto mai possesso, o diretto dominio sù di questo Regno, ad investirne i suoi Sovrani, i quali di Gente in Gente, o per diritto di successione, o per valor Militare, già si son fatti legittimi, e proprj Signori, se si risguarda il gius naturale e delle Nazioni. Si sà, che se mancò il giusto titolo alla Corte di Roma, se fù vizioso il principio, son del pari nulli, ingiusti, viziosi i patti apposti nella pretesa investitura. Chi ama la verità, e la giustizia dovrà confessare, che per quante promesse i Re di Sicilia abbian fatte di tempo in tempo, o di porger il censo alla S. Sede, o di tener da lei prescritto il solo Regio assenso nell' ordinazione de' Vescovi; non furon quelle parole, che inutili stipulazioni, nudi patti, chiamati dalla legge *sine caussa*. Questi, se niun' azion Civile producono trà Privati, moltomen posson' obbligare i Principi, che soggiacciono al gius delle Genti, e di natura. Confesserà parimente, che non giova ricorrer a possesso, o a prescrizione. Che se la Legge accorda al privato, ch' egli sia ristituito in *integrum*, o perche leso in giudizio, o nel contratto, con più giustezza la pubblica Podestà può riclamar la sua Regalia per buon ordine, e governo del sistema Politico, ed Ecclesiastico (*).

§. 10. Che se questa è la Regia Podestà nella nomina di tutt' i Vescovadi del Regno, che con giustezza, e con tutta Religione si è fatta nella Chiesa, come sopra, e non già come disse Innocenzo III. per abuso della somma

ma

(*) Tra gli scritti, che si son mandati in luce in occasion della Chinea sommamente è da pregiarsi l' opera del meritissimo Signor Presidente D. Francesco Picchineda, Delegato della R. Giurisdizione, il qual si vede distinto nella Republica letteraria, e nella Magistratura con la sua profonda dottrina, ammirabile rettitudine, e bontà.

ma autorità, (a) ov' è lo spirito di un Bernardo Santo in asserire, che la sacra autorità Pontificia spogliata d' ogni affare, e quistion temporale, debba congiungersi colla Civil Podestà, a fin di provvedere al bene spirituale di tante anime, quante son le Chiese vacanti? *Ergo quæ Deus conjunxit; homo non separet. Magis autem quod divina sanxit auctoritas, humana studeat adimplere voluntas, & jungant se animis, qui juncti sunt Institutis* . . . . . Però quantò è grande, e puro il sentimento del Santo, egli suppone difficile altrettanto l' impresa. *Nec dulcius, nec amicabilius, sed nec arctius omnino Regnum, Sacerdotiumque conjungi, seu complantari invicem potuerunt, quam in Persona Domini Jesu Christi* . . . . (b) Io non son Bernardo, che scrivo, ma secondo i dettami della verità.

C A P O VIII.

Della decadenza della Regolar Disciplina. Del pio uso, che debba farsi del frutto de' ricchi Monisteri. Dello Spirito del R. Editto sul temporale, e spiritual governo del Monachismo. E della ventura soppressione degli Ospizj di tutti gli Ordini.

§. 1. COme sul voto sollenne di castità, di ubbidienza, e povertà si è fondata, e si fonda oggidì la vita Monastica, io che dir potrò de' pregi di queste virtù, ad onta di Lutero, di Calvino, di Jacomo Piccinino, di tutt' i moderni Novatori, ch' hanno scritto con temerità contro del Celibato, e de' voti Monastici? Gesù Cri-

(a) *Per Secularis Potestatis abusum cap. 23, de Elect.*
(q) *Epist. ad Conradum Regem Romanorum 244.*

sto appò S. Matteo parla assai chiaro della continenza, e della povertà. L'Appostolo delle Genti loda cotanto la Verginità sul Matrimonio, che ci dà vera ragion della sua laude. Narra di se il P. S. Agostino, ch' egli fu allettato dalla maestevol dignità di detta virtù, e dagli esempj di tanti Cristiani, che vedea fiorir nella Chiesa Cattolica (a). Così S. Bernardo ci fà sentire, che la pronta risoluzion degli Appostoli riferita agli Ordini Religiosi dallo stesso Agostino: ecco o Signor, che noi abbiam tutto lasciato per vostro amore, e vi vogliam seguire, abbia già recato il vero disprezzo de' beni mondani, abbia persuaso la santa mendicità; e quindi coperto i Chiostri di Monaci, e popolato i Deserti di Anacoreti: *Hæc sunt verba, quæ contemptum Mundi in universo Mundo, & voluntariam persuasere paupertatem, hæc sunt quæ Monachis Claustra replent; Deserta Anachoretis* (b).

§. 2. Ed in quanto alla povertà professata da tutti gl' Istituti Regolari, io non intendo con Arnaldo di Brescia, discepolo di Abaillardo, che tutti gli Ecclesiastici non dovrebbono posseder beni temporali; ne intendo con Gugliemo di S. Amore, che i Monaci Mendicanti non potrebbono salvarsi senza fatica delle lor mani. E molto men voglio dire con gli Andromorfiti, Valdesi, Vicleffo, Lutero, Calvino, ed altri, che sia interdetto alle Chiese e Monisteri il possesso di beni stabili, giacch' è noto, che si condannò dalla Chiesa tal' errore. Dico però, che i Possidenti di oggidì, come si son discostati dalla purità dell' originaria Regola per la mitigazione fatta da' Pontefici, così poco si vede curata la Regolar Osservanza

(a) *Confes. lib.* 8. *Cap. II.*
(b) *S. Bern. in Cant.*

za per la ricchezza notabile (*) . Di quì son note le scissure de Chiostri, ed oh quante inquietitudini ! E di quì lo spirito di Partito, di temporal dominio, e tutto il Dispotismo di Generali Esteri ! Dico ancora, che se le Chiese, e Monisteri han potuto lecitamente acquistare, e posseder beni immobili in comunità, debba almen farsi pio uso di tai beni, che voglio concedere in sostentamento degl' Individui del corpo Monastico, specialmente di quei, che son ordinati al sacro Ministero della Predicazione. Quindi debbano gli stessi beni contribuir pur anche al provvedimento de' Poveri, come ad ogn'altro pio uso, e necessità dello stato. Ecco quì i Canoni, e l'autorità de PP.

§. 3. Il Concilio di Parigi an. 1112. *cum ad opera misericordiæ Indigentibus exhibenda, non solum Regulares, sed & Sæculares ex præcepto Domini teneantur : Religiosis maxime præcipimus curæ Infirmantium, & Debilium studeant, & redditus adsignati Elæmosynis nullatenus imminuantur, vel aliis usibus deputentur*. Di Mompelier *can.* 12. *Quicquid superesset reliquiarum post Prandia, & Cœnas Monachorum, vel Canonicorum communis vitæ societatem sectantium, Pauperibus distribueretur*. Di Excester in Inghilterra an. 1287. *Quid quid vitæ suæ necessitati superfuerit, de Patrimoaio Jesu Christi in usus pauperum, quorum dispensatores existunt, teneantur ex debito erogare*. *Can.* 4. Di Lione, *an.* 1343. *Statuimus, quod Religiosi secundum Beneficiorum facultates, annis singulis Paupcribus Parrochianis cer-*

(*) Qui si noti il giusto rimprovero di un saggio Pontefice contro de' Frati Conventuali, e Domenicani : al Sec. 13. *Quid est hoc Fratres? quo prorumpitis: Nonne professi estis paupertatem spontaneam? Præsumitis jam invitis Dominis Fœudorum mansiones vobis usurpare? Jam videtur in magna sui parte Religio vestra expirare*. Se così allora, che diremo oggidì !

certam elemosynæ quantitatem, ipsorum Ordinariorum moderandam arbitrio, per ipsos Episcopos distribuere compellantur, sub pœna sequestrationis fructuum: Di Aquisgrana *an.* 816. *Res Ecclesiæ, sicut a Sanctis Patribus traditur, vota sunt Fidelium, pretia Peccatorum, & Patrimonia Pauperum*. Ultimamente il Tridentino *Ses.* 25. *cap. I. Omnino eis interdicit Synodus . . . . . cum & Apostolorum Canones prohibeant, ne res Ecclesiasticas consanguineis donent, sed si Pauperes sint, iis ut pauperes distibuantur* (*).

§. 4. S. Pier Damiani scrisse a' Vescovi così (a): *An ignoras quia ad hoc Ecclesiis Prædia conferuntur, ut ex eis pauperes sustententur, indigentes alantur, ut ex eis Viduis & Pupillis subsidium procuretur?* Dippiù S. Bernardo: oh vanità maggior di tutte le vanità! come, e perchè son così ricchi di marmi, di argento, e d' oro i Chiostri, i Monasteri, e le Chiese, se di fame periscono i Poverelli! *O Vanitas vanitatum, sed non vanior, quam insanior! Fulget Ecclesia in parietibus, & in pauperibus eget. Suos lapides induit auro, & suos Filios nudos deserit. De sumptibus Egenorum servitur oculis Divitum. Inveniunt Curiosi, quo delectentur, & non inveniunt miseri quo sustententur* (b); Ed il D. S. Tommaso *Videtur quod malefecerint*

(*) L' amor del Nipotismo è stato sempre, ed è la passion dominante di quasi tutt' i Priori, di tutti gli Abbati, di tutt'i Vescovi, di tutt' i Beneficiati. Eglino tenendo per certo il comun Proverbio, *quod filii Præsbyterorum sunt Nepotes*, poco o nulla curano il bisogno de' poveri, ma l' ingrandimento di lor Nipotismo co' beni della Chiesa. La mente di questa si è, che il Parente meschino venga pur considerato nel concorso degli altri poveri ma non privative *quoad alios*, mentre è contro la giustizia, e la carità. I beni della Chiesa son patrimonio de' poveri, dunque si faccia il concorso di tutti gl' interessati, e voi Beneficiarj siate Procuratori fedeli *nomine omnium*.

(a) *Bar. an.* 1055.

(b) *Apolo. Cap. II.*

rint Principes, & alii in dando divitias Prælatis? Responsio: Dicendum est, quod non dederunt Prælatis per se, sed propter Pauperes, tanquam Pauperum dispensatoribus (b).

§. 5. Al proposito di detti beni de' Monisteri, e del Canonico proprio uso, e pio, notò così l'incomparabil P. Tommasino (a) *Operæ pretium est autem hic observari; hujusmodi statuta, non Regulæ aut Professioni inniti Monasticæ, sed naturæ ipsi Beneficiorum, & inexplicabilibus Legum nodis, quibus Beneficiarii omnes vinciuntur.* In *Beneficiis enim jure meritoque Monasteria numerantur . . . . Si peculiares Monasticorum Ordinum constitutiones, Legesve Conciliorum id Regularibus indicant, ut propria quædam & justa redituum portio seponatur; hæc quidem elæmosynis Pauperum, hæc infirmis, alia denique Hospitibus: Si in hac tota dispensatione pauperum maxime ratio habeatur, totumque Charitati detur, nihil propriæ cupiditati, nihil carni & Sanguini, id totum ex eo manare fonte, quod Bona Ecclesiæ omnia ex elæmosynis sint derivata* (*).

§. 6. Or, se questa è la natura di detti beni, io or vengo al fatto de' Regolari. Ov' è il debito ajuto degli Orfani, delle Vedove, degl' infermi, de' poveri? Appena si dà un poco di pane, e di cibo, o brodo liscio, che ha lasciato il cuoco galante. Ove la bella antica virtù dell' Ospi-

---

(a) *In Epist. 2. ad Corint. cap. 12. Lect. 5.*

(b) *De vet. & no. Eccl. Disc. Tom. 3. De Bonis Ecclesiæ Temporalibus: De eorum Distributione: De Canonico & pio usu Proventuum Ecclesiasticorum.*

(*) Per l' espressate dottrine si vede, che abbia ben fatto il nostro Religiosissimo Monarca, avendo applicato in uso pio l' entrade, ed altro de' Monisteri soppressi della Calabria Ulteriore in ristaurare quella Provincia a beneficio dello stato, in occasione de' passati Terremoti: Parimente è giusta la Contribuzione di tutt' i Luoghi Pij, o per le Regie strade, o per accrescimento delle forze marittime, contro agl' Infedeli, o per Regio Donativo, o per ogni altro bisogno del Regno.

Ospitalità ? Chi mai vide farsi il pio uso di tante entrade Ecclesiastiche, e Beneficiali, secondo il giudizio, e la prudenza del Vescovo, come dicono i Canoni, e come parla la Chiesa, ? Ed ove il più vivo zelo di Dio, e la fatica di predicare al Popolo, senza interesse del Quadragesimale, a riserba di pochi Pij Operarj ? Oh quanti Religiosi son poco, o nulla utili alla Chiesa di Dio, ed allo stato, mancando l' industrie, e l' Arti (*). Di comun parere si sà, che tutto il peso delle nostre Anime è appò i Parrochi, amministrando agl' infermi i Sagramenti, infra gli ardori della Stagione estiva, o tra gli aspri rigori dell' Inverno. Assistendo à moribondi notte, e dì. Predicando nelle proprie Parrocchie, ed insegnando la dottrina di Cristo, abbenche senza giusta Prebenda. Questi sono i nostri Curati, i compastori al pari de' Vescovi. Che perciò, se per addietro fù necessario emanarsi dal Trono la Legge di mortizzazione, pur si vede opportuno l' odierno Regio Editto, ad oggetto ch' essendo i Regolari sobordinati alla spiritualità de' Vescovi, divengano più zelanti custodi delle lor Regole, più zelanti curati dell' anime degl' Individui Religiosi, e più degni Ministri del Santuario, in utilità del-

(*) **Il Serafico P. S. Bonaventura volle ristretto il numero de' Frati Minori** istituiti dal P. S. Francesco nel 1215, perchè erano innumerevoli, e non tutti osservavano la purità della Regola. Così oggi la Somma Podestà dee prescrivere un competente numero di Religiosi, e non più, in ogni Monistero degli Ordini Mendicanti, e Possidenti, permittendo la vestizione di altr' Individui in luogo de' defonti. Tutto a fine, che la gente oziosa, pigra, e vagabonda non abbia occasion di vestirsi di un sacco, e sepellirsi in un Chiostro; e la gente culta possa applicarsi alle scienze utili alla Società. Oggidì il Monachismo è un gran corpo di tanti membri, quanti son gl' Istituti diversi; ed ogn' Istituto di tant' Individui, quanti Cittadini sono scarsi allo Stato. In somma il Monachismo è un Corpo, che civilmente è morto al Mondo.

della Chiesa, e della Società, come gli altri Ecclesiastici Secolari. Tanto comanda Iddio appò Geremia (a) *Utilitati studete illius Civitatis, in quam Ego Deus vos adduci passus sum, & orate pro ea ad Jehovam. Si enim illi bene est, & Vobis bene erit*; E quì l' Angelico: *Si aliqui sint Religiosi, qui absque necessitate, & utilitate, quam afferunt, velint otiosi de Elæmosynis, quæ dantur pauperibus, vivere, hoc est eis illicitum* (b).

§. 7. Intorno alla temporalità, niente è più uniforme all' antica forma Monastica, e nulla più espediente al sistema Politico, quanto l' indipendenza de' nostri Ordini Religiosi da Generali esteri. Imperocchè, si sa dalla storia, che per più Secoli fino al X. della Chiesa, non mai un Monistero fu soggetto all' altro, ne unquemai la podestà degli Abbati fù dipendente di altro Superiore. Fatta però l' associazion de' Monasteri in un Corpo speciale, si stabilì nuovo governo da Cluniacesi; e così ad imitazione, ed esemplo di essi appò tutt' i Mendicanti. Quindi il Sovrano ha voluto oggidì disciolto ogni corpo Monastico da' suoi Generali stranieri, affinchè i Superiori Nazionali, e Provinciali meglio governar potessero le respettive Provincie, invigilando all' osservanza della Disciplina, visitando i Chiostri, togliendo ogni abuso, punendo ogni vizio de' sudditi, esercitando quella giuridizion temporale economica, che li vien comunicata dal Trono. Ed oltre ciò, affinchè si mantenesse l' interna pace e tranquillità della Republica, non si mandasse danajo fuor dello Stato, si togliesse il governo degli Esteri, e tutto il Dispotismo.

§. 8. Una simil Legge Chiesiastica, al riferir di un moderno

H

(a) *Jerem. XXIX. 7.* (b) 2. 2. *quæst.* 187. *art.* 4.

no Anallista si emanò in Italia negli anni scorsi dal Veneto Senato; ed ecco i più significanti articoli (a) 1. Es-
„ ser mente Sovrana , che il Patriarca , gli Arcivesco-
„ vi , e Vescovi del Veneto Dominio riassumer doves-
„ sero i loro diritti sopra i Regolari esistenti nello Sta-
„ to , i quali dovessero esser soggetti a' Prelati in tut-
„ tociò, che concerne amministrazion di Sagramenti, Pre-
„ dicazione, ed altre sagre materie, incumbenzando det-
„ ti Vescovi di trasferirsi alla visita delle respettive Chie-
„ se , e Sagristie , e ciò non ostante qualunque ordine,
„ ed uso in contrario introdotto : 2. Che restava confir-
„ matà a Superiori l' autorità sopra i Conventi , ed il
„ poter prescrivere premj , e pene sugl' Individui della
„ propria Famiglia , eccettuat' i casi della formazion di
„ Processo , sentenze , e pene afflittive , per cui fosse
„ in obbligo ogni Superiore di ricorrere al Tribunal Se-
„ colare : 3. Che per togliersi il dispotismo, e la vizio-
„ sa circolazion delle Cariche , non potranno esser am-
„ messe ubbidienze provenienti di fuora , nè dispense ,
„ nè accettati Visitatori , Generali , Presidenti , Vicarj ,
„ Commessarj , e Correttori invitati da Paese straniero
„ 4. Che non potessero essercitar la questua gli Ordini
„ Mendicanti , che possedessero Beni stabili . 5. Che ve-
„ run Corpo Monastico potesse giammai mandar fuora
„ dello stato il danaro , vietandosi di pagare altre im-
„ poste , o contribuzioni, se non quelle ordinate, o per-
„ messe da pubblici Decreti : E finalmente, che tutti gli
„ Ospizj di qualunque Ordine Religioso fossero soppres-
„ si , e le rendite applicate in altri usi pii, più necessa-
„ rj alla società .

§. 9.

(a) Continuazione agli Annali d' Italia del Muratori Era *Crist. an.* 1768. dati in luce da un Accademico Apatista Fiorentino . Io di qui ho trascritto.

§. 9. Questo stabilimento, e la pronta esecuzion dello stesso in tutt' i Dominj della Republica, recò sommo rammarico alla Corte di Roma, e suoi Curiali; perciò che fu riputato lesivo alla Pontificia autorità sovra i Regolari. Quindi, se il S. Padre credè proprio di scriver lettere a quella Republica: Ella rescrisse con tutto l' ossequio, che quanto avea ordinato in virtù della Secolar Podestà, non toglieva alcun diritto alla S. Sede, ed al Primato. Ecco qui lo Spirito della Legge; e qui è il Monachismo dipinto senza falsi colori. Qui si ammiri lo zelo, la Religione, e pietà del Sovrano! Da lui si speri anche a prò della Chiesa, e della Società la necessaria soppression degli Ospizj, o Conventini di qualunque Ordine, giacchè si son conosciuti niente utili alla Chiesa (*).

§. 10. Ed invero, che se ne' Conventi grandi, e di Regolar osservanza, sovrattutto in questa Capitale, si facciano del merito alcuni buoni Religiosi di varj Ordini, in predicare, confessare, ed in altri santi esercizj in

H 2 be-

(*) Se piacerà al Regnante, parmi conveniente al ben della Chiesa, ed allo Spirito di Opitalità, cioè di quell' antica virtù fondata sovra i principj della Umanità, e della Giustizia, che debbano applicarsi l'entrade degli Ospizj, e Conventini, e tutti gli altri beni sourabbondanti de' Monasteri, in supplimento della congrua de' Parrochi, degli Ospedali de' Poveri, de' Collegj di educazione, e Seminarj, o per stabilirne de' nuovi nelle Provincie, ove vi sia questo bisogno. Sà ognun, che i Seminarj son l'ornamento più bello delle Città. La Gioventù istruita serve di utilità alla Chiesa, e fa anche più culto e florido lo stato. Ne' bassi Secoli fu assegnata al mantenimento degli Ospedali detti Xenodochia la quarta parte almeno delle rendite Ecclesiastiche. Vi presiederono i Preti, e Diaconi sotto l' ispezion del Vescovo; ma in progresso fecero degli acquisti, e furon regolati da Secolari Ministri, o Governanti, come al presente lo sono. Così Carlo Magno nel Capitolare an. 802. Pipino Re d'Italia, e Carlo il Calvo disposero, che si assegnassero a tal effetto le Decime, incaricandone i Monisteri de' Religiosi ......

beneficio dell' anime, ed in ajuto degl' Ecclesiastici con vantaggio ed utilità della Chiesa, non fia maraviglia, perciò che son in faccia al Regio Trono, ed al zelantissimo Porporato. Però chi mai vide farsi tal merito negli Ospizj delle Provincie? Ivi ordinariamente è sepolta non men la Claustral disciplina, ch' ogni spiritual' esercizio per la salute dell' Anime. E maggiormente, perchè si veggono situati, oh quanti Ospizj di varj Ordini Possidenti lungi dalle mura delle Città, Terre, e Casali in campagna! A tal motivo gli abitanti non possono affatto intervenirvi, e percepir veruna utilità di spirito, ancorchè vi fosse un buon Religioso, che voglia distinguersi nel culto Divino (*).

(*) Di questa soppressione ho inteso parlar generalmente in tutti gli Ordini Religiosi, ed in tutte le Provincie. Che sebbene il Rè uniformandosi al parer della Giunta di Calabria avesse già rivocato gli ordini della soppressione de' Conventini di detta Provincia con suo Real Dispaccio de' 17. Giugno anno scorso 1790., questo però fu un effetto di sua benignità, perchè osservò non meno gli eccessi degl' Incaricati, che i giusti ricorsi di più Università. Codeste esposero il vano disegno dell' Orfanotrofio di Cosenza, volendo applicate in suo prò tutte le rendite degli Ospizj di quella Provincia, sul pretesto di mantenere tutti gl' Infermi, ed orfani della medesima. In fatti, dette persone non possono colà trasferirsi, si per la distanza de' luoghi, come per le spese, che ogni Università suol fare in mantenere i proprj Orfani, ovvero esposti, ed altri Ospedali di poveri, che sono siti in tutta la Provincia Citra. Quindi il Rè si riservò sull' assunto l' ulteriori Sovrane Risoluzioni con detto Dispaccio dal Consiglio delle Finanze.

CAPO IX.

Degli abusi dell' odierna Chiesiastica Disciplina ; e della necessità di qualche Riforma a benefizio della Chiesa, e del Regno.

§. 1. SE l' istesse Leggi Civili, base, e sostegno della società, si son vedute mutabili, secondo il vario stato della Repubblica, il genio, o l' indole de' Cittadini, la varia condizion de' Tempi, or di guerra, ora di pace, qual si vede variarsi il governo di una Nave sul mare, secondo amica, o contrària Fortuna (a), meraviglia non è, che si vegga mutata appò del Cristianesimo la Chiesiastica disciplina, doppo di tante vicende, e di tanti Secoli infino a noi. Il Domma sagrosanto, la fede, e quel che risguarda i costumi, non può alterarsi unquemai. Reca meraviglia però, che non si vegga tal Disciplina addattata in tutta la publica forma del corpo civile, come la Chiesa stessa ha dichiarato di farsi. Perciò si veggono, oh quanti abusi! ed oh quanto denaro annualmente si manda fuor del Regno! Or io, come abbastanza ò parlato de' Privilegj abusivi del Monachismo, e degli abusi de' ricchi Monisteri, così ragion vuole, che Io parli d' altri abusi dell' odierna Disciplina, tra gli Ecclesiastici Secolari, e Regolari, a favor della Chiesa, e del Regno.

§. 2. Ed invero, se sono i Parrochi, i Vicarj, i Curati del-

(a) Livio il più illustre Scrittore; e Padre della Latinità *Lib. 34. cap. 6. Si quas tempora aliqua desiderabant Leges, mortales ita ut dicam, & temporibus ipsis mutabiles esse video. quæ in pace latæ sunt, plerumque Bellum abrogat, quæ in Bello pax; ita ut in Navis administratione alia in secundam, alia in adversam tempestatem usui sunt.*

delle anime nostre, Ministri del Santuario, i quali han tutto il peso di assistere alla propria Parrocchia, d'istruire, e predicare al Popolo sulla dottrina di Cristo, di benedire, amministrar Sagramenti, di celebrar la Messa *pro Populo* nelle Domeniche, ed in tutt' i dì festivi di precetto, di provvedere alle suppellettili del sacro Altare, ed a tutte le necessità delle respettive Chiese, è troppo giusto, che abbiano almeno la Prebenda di ducati 100. per sostentarsi comodamente, e sostenere il lor Ministero. E pure, o meraviglia! son così anguste l'entrade, e scarsi i proventi della maggior parte delle Chiese Parrocchiali nelle Provincie, che ho quanti Parrochi son vissuti, e vivono poveri! Ed abbenchè abbiano volontariamente accettato simili Beneficj curati *sine congrua*, han voluto però travagliar *gratis* nella Vigna del Signore, e farsi merito nella Chiesa di Dio, come son tenuti *ex officio* tutt' i Chiesiastici. Maggior meraviglia si è, che i Vescovi Diocesani non han curato, e non curano la quirimonia di essi Parrochi; perciocchè si son creduti disobbligati di provvedere *de proprio* a tal miseria, allegando in lor prò la disposizione del Tridentino (a). *In Parochialibus etiam Ecclesiis, quarum fructus æque adeo exigui sunt, ut debitis nequeant oneribus satisfacere, curabit Episcopus, si per Beneficiorum unionem, non tamen Regularium, id fieri non possit, ut primitiarum, vel decimarum adsignatione, aut per Parochianorum symbola ac Collectas tantum redigatur, quod pro Rectoris, aut Parochiæ necessitate decenter sufficiat.*

§. 3. Ma se non può farsi l'unione suddetta di Beneficj, che dice il Concilio, o perchè non esistono, o son di po-

(a) *Seff. xxiv. cap. xiii.*

poche rendite, forse non è molto più giusto, santo, e legittimo, che gli Ordinarj de' Luoghi assegnino a' Parrochi il supplimento della respettiva Congrua sulle rendite delle Cattedrali, ch' eccedono il valor di docati 1000? Così non vengono gravati i Parrocchiani a prestar le Primizie, e Decime sagramentali. Imperciocchè, come i beni de' Monisteri, delle Cattedrali, e di tutti i Luoghi Pii, son della medesima natura de' Beneficj, voti de' Fedeli, prezzo de' peccati, patrimonio de' Poveri, come dicono i Canoni; e di codesti beni son Procuratori i Regolari Possidenti, cioè gli Abbati, i Priori, i Superiori locali, gl' istessi Vescovi, e tutti gli altri Beneficiati, così i Beni di tutte le Chiese vengono *in solidum* ippotegati al debito sostentamento de' Parrochi, e dell' Ordine Ministeriale, e per tutte l'emergenze della Chiesa, e dello Stato. Perciò si dia alle Chiese Filiali un supplimento di congrua parte sull' entrade, che avanzano de' Regolari, e parte sulla Mensa Episcopale. E sieno sgravati i Secolari dalle Decime, ed altre simili prestazioni, in ragion che son tenuti *in subsidium* de' beni Ecclesiastici. Maggiormente, perchè soffrono il peso de' pagamenti Fiscali, le spese comunitative delle Università, delle famiglie private, e della buona educazion de' Figli, che son l'ornamento, ed il sostegno dello stato.

§. 4. Inoltre è un abuso il vedersi contribuire alla spesa del Predicator Quadragesimale, non solo nelle Cattedrali, che in altre Chiese Diocesane le respettive Università. Perciocchè, essendo officio di Predicazione il principal dovere del Vescovo, più frequente, che si può inverso la salute del suo Gregge, egli è tenuto predicar nella sua Chiesa per se, o legittimamente essendo impedito per mezzo di altri, però a sue spese, non ostante il prescrit-

to del Tridentino, circa al solito, ovvero qualunque consuetudine, come quella ch'è contraria al buon ordine, e governo del corpo civile (a): *Prædicationis munus, quod Episcoporum præcipuum est . . . impensis eorum, qui eas præstare vel tenentur, vel solent* . . . . E rispetto a' Luoghi della Diocesi, sarà questo il dovere de' Parrochi, che anno la giusta congrua, o pur impediti per mezzo di loro sostituti in ogni dì sollenne, spezialmente in tempo di Quadragesima, *& Adventus Domini*, senz' alcun interesse del Popolo. Molto più fa meraviglia il vedersi i Vescovi impegnati ad esiggere le Decime Sagramentali, non ostante l' eccedente congrua di docati 1000: che hanno *aliunde*. E quindi, quanto son sovrabbondanti le rendite delle Chiese, e tutt' i Luoghi Pii, tanto son di pregiudizio, secondo i Politici, allo stato.

§. 5. Lo stato adunque, che in se racchiude la Chiesa, anche soffre il maggior detrimento, per quanto danaro si manda fuor da questo Regno per dispense matrimoniali, e per provviste di Beneficj semplici, e curati mercè le Bolle di Roma. Codesta pretendendo dispensar privativamente nè gradi proibiti dal gius Canonico, in pregiudizio dell' ordinaria giurisdizion de' Vescovi, ad onta dell' antica prattica della Chiesa, sovrattutto in Francia, ha prescritto un rigido modo di Tassa, di cui si son servit' i suoi Curiali, e si servono oggidì contra il disposto, e lo spirito della stessa Chiesa (b). *In contrahendis matrimoniis, vel nulla omnino detur dispensatio, vel raro; idque ex caussa, & gratis concedatur*. Quindi son d'altro più notabile abuso con-

(a) *De Reformat. sess. xxiv. cap. iv.*
(b) *Sess. xxiv. cap. v. De Reformat. Matrim.*

contro all' Episcopal podestà altre riserbe de' Sommi Pontefici, conferendo i Beneficj esistenti in tutte le Diocesi, *jure reservationis* per varj pretesi diritti (*a*) contro al Jus comune, ch'è a favor de'Vescovi (*b*). Questi han avuta la libertà della Collazione fin al tempo di Giov. XXII. an. 1316. in cui incominciarono le abusive riserbe, come scrisse de Lugo (c). Imperocchè, i Vescovi all'istanze del Papa, o de' suoi Uffiziali condiscesero a conferire alcuni beneficj; e di qui a poco a poco si vide introdursi la riserva. Vieppiù, mentre si estinsero i i sinodi delle Provincie; onde si stabilì nuova disciplina di molte, e varie cose, e specialmente di nuovi impedimenti, e dispense Matrimoniali, di spettanza al solo Pontefice (Cap. V. §. V.)

§. 6. Giustamente però, il Concilio di Basilea abolì le suddette riserbe 1432. Ed abbenchè non si voglia riputar Canonico dagl' interessati Curialisti, perchè contrario al disegno di Roma, com' è quello di Costanza, nondimeno si sà da tutti, che convocato da Martino V. fu autorizzato da Eugenio IV., e da esso approvato, a riserba di alcuni atti, doppochè fu deposto l'istesso Eugenio; o discolto dal Papa il Concilio, volendo trasferirlo altrove. Or, se la Chiesa ha conosciuto tal abuso, perchè non debbono i Vescovi provvedere ogni Beneficio vacante di tutt' i mesi, non ostante la grazia detta di alternativa, ad onta dell' Estravaganti, e delle regole di Cancellaria, già abolite dal nostro Religiosissimo Sovrano? Così non si vedria

(a) *Ex Capit. 2. De Prebendis in 6. Capit. si Papa de Privilegiis in 6. & Clement. unic. ut lite pendente.*
(b) Can. decreto, *& can. qui se 2. quest. 6.*
(c) *De Benefic. disc. 1. & seq.*

escir danaro cotanto dal Regno per Bolle, e Carte di Roma. E parimente a quest' effetto, perchè in tempo di Sede vacante non debba il Capitolo, ed il suo Vicario con libertà procedere alla Collazion de' Beneficj di Jus Episcopale, eziandio riserbati alla Curia Romana, non ostante *jus devolutionis?* In fatti, come il Capitolo è succeduto *in universum jus defuncti* sopra tutti gli atti di giurisdizione, così ha detta facoltà *jus proprio*, *jure communi*, come può istituir le Presentazioni de' Padroni, visitar Chiese, approvar Confessori, spedir dimissorie, e far ciò, che conviene al suo officio di governar la Chiesa. Perciò non è da pregiarsi la Bolla di Pio V. *Sanctissimus*, inserita alle regole di Cancellaria, come sopra abolite.

§. 7. Anch' è novità dell'antica Disciplina l'appellarsi *ad Apostolos, omisso medio* in pregiudizio de' Metropolitani, sebben questo non ha luogo oggidì per Real Editto. Il vedersi tante Costituzioni intorno all'ordine de' Giudizj, dell' eccezioni, dilazioni, sentenze, appellazioni, ed altro, che inutilmente forma un volume del gius Canonico! Ed il vedersi ancor doppo gli estinti Sinodi Provinciali aumentata la forza delle Censure, e moltiplicare varie razze di Monaci! Tra gli altri però più notabili abusi del Monachismo, oh com' è fuor d' ogni ragione, che non si possa annullar la Professioni fatta per *vim & metum*, o per altre cause, *nisi intra quiquennium tantum, a die professionis*, come stabilì il Tridentino (a). Ed in vero, se non prima del quinquennio, ma doppo si son conosciuti gli errori, gl' inganni, perchè non dirsi di nullità in ogni tempo, mercè della ristituzione *in in-*

(a) *De Regularib. & Monial. Seff. xxv. cap. xix.*

ægrum, deducendo il tutto *coram Superiore suo*, *& ordinario*? Oh quante circostanze, ed umani riguardi fan vivere i Religiosi, e le Monache eternamente sepolte ne' Chiostri! Di codeste Donzelle spogliate di beni Paterni, e Materni, maggiormente si debba aver pietà. Se si tratta di un voto, che si fa spontaneamente a Dio, il qual non si fa ingannare dagli Uomini, Iddio non approva, che si disciolga a favor dell' umana libertà. Ma il voto, il giuramento erroneamente fatto, non dee esser vincolo di perdizione e d' iniquità; anzi se si risguarda la Profession Monastica, come un contratto sacro, che fa l' Uom con Dio, certo è, ch'essendo il vizioso il suo principio, non debba convalidarsi col tempo, a simiglianza de' contratti Civili, di cui parla la Legge.

§. 8. Finalment' è un pregiudizio alla Civil Società, che abbia la la Chiesa di natura Chiesiastica la maggior parte de' Beneficj, spezialmente ricchi, quando in realtà non sono, che laicali Oratorj, cappellanie, legati *ad pias caussas*, col peso di una Messa perpetua, o più la Settimana. Queste si son fondate senza legittima autorità degli Ordinarj; e dippiù senza il permesso della somma Podestà. Così si son incorporati i beni de'Secolari alle Chiese, e Luoghi Pii. Quindi in questo Regno s' osservano di simil fatta natura innumerevoli Beneficj di Privato, e di Regio gius Padronato. Che se manca di fatto l' erezion *ad titulum*, principal riquisito del gius Canonico (a); non dee arrecar meraviglia, che la nostra Corte ne abbia di-

 spo-

(a) Capitolo Lateranense *de Præbendis*. Quindi coll' autorità di Barbosa *lib. 3. juris Eccles. universi cap.4 n.16. Si quis certas Missas, vel etiam anniversarium in perpetuum fundaverit, non censetur beneficium, sed tantum pia donatio, vel legatum; modo non accesserit approbatio Episcopi.*

sposto, o voglia disporre a favor di Collegj Militari, o di chi le piacerà; ed ogni Privato a beneficio di sua Famiglia. Vorrei trattar quì di tanti altri punti, ma nol permette la ragion del mio assunto: Basta così il mio sistema (*).

CAP. I.

(*) Tralle molte, e varie cose, che ho scritto sopra il buon ordine del Corpo Politico, io voglio quì avvertire un punto, oh quanto interessante a noi, in vantaggio *della Publica salute*! Questo si è, che debba proibirsi dalla somma Podestà l'uso o per dir meglio l'abuso di sepellire i Morti nelle Chiese in mezzo agl' Uomini viventi. Imperciocchè, oltre al fetor, che deturpa la Casa di Dio, luogo santo d'orazione, e del tremendo Sagrifizio della Messa, chi non vede, che le continue esalazioni cattive di tanti putrefatti Cadaveri son la cagion fisica della infezzion dell' aere, e di tanti mali Epidemici, sovrattutto di Està, che vieppiù affliggono la povera Umanità, e distruggono le Popolazioni? Che perciò è necessario, che in tutte le Città, Terre, e Casali del Regno si faccia un Campo Santo, suora degli Abitanti, ove si dia ad ogni Cittadino comodità di farsi a sue spese un sepolcro gentilizio per se, e sua famiglia; e si facciano altri Sepolcri a spese del Publico pe' Poveri del Paese, e si mantengano. Questi in tal guisa vengono ad esser sepolti *gratis*. E così anche si toglie tutto l'utile, e profitto della Sagristia de' Regolari, e degli altri avidi Ecclesiastici, i quali ha voluto, e vogliono locare le sepolture in persona de' poveri Defonti, e stabilirsi un Capitale di annuo censo, contro alla pietà Cristiana. Io son certo però, che i Principi Secolari voglian subito provvedere a tal dissordine, in prò della umana società. Che se dubiterà alcuno di questo mio Problema, vegga quanto sù di ciò si è scritto da più dotti Naturalisti. *Heinnec. prælect. Accadem. in Hugonis Grotii de J. B. & P. lib. 3. lib. 11. cap. 19. de J. Sepolt. §. 1. in fin. An e medio Hominum viventium removendi mortui? Idque unusquisque adfirmabit ob periculum societati humanæ imminens, ex mortuorum fætore, putredine & inde sequuta infe{c}tione aeris: Et id officium est juris naturæ, unde omnia derivanda, quæ societati humanæ conducunt.*

CAPO X.

Del pregio, che l'Autore si fa di questa sua Opera.

§. 1. L'Oraror Latino imprendendo in Senato la difesa d'Amerino, seppe a dire (a): io credo, che vi siate stupiti o Giudici, perchè io in mezzo a tant' illustri Oratori, che stanno quì, prima d' ogn' altro ho ardito ergermi in piè, io il quale sò, che con questi non posso compararmi unquemai, per l'età, per prudenza, dottrina, o per l'autorità. *Credo ego, vos Judices mirari, quid sit, quod cum tot Summi Oratores, hominesque nobilissimi sedeant, ego potissimum surrexerim, is, qui neque ætate, neque ingenio, neque auctoritate sim cum his, qui sedeant, comparandus*. Come Tullio al Senato di Roma, così io a te parlo, o Lettore. Se mi son dato l' onor di trattare in tutti questi fogli del merito, e dello spirito del Regio Editto sovra i Regolari, dell'autorità de' Canoni, della dottrina de' PP., del gius Publico Ecclesiastico, dell'utilità della Chiesa, della necessità dello Stato; forse prima di tutt' i più dotti soggetti del Foro, o del Magistrato, credo, che ti sii meravigliato. Ma che! Un Cittadino son io, che colle mie letterarie fatiche, ho procurato rendermi utile allo Stato. Che mi son fatto un dovere di consegrare al Sovrano, al Protettore, al comun Padre, i miei comecchè piccioli talenti. E questa è la mia retta intenzione, e lo zelo di applicar la mente,

(a) Orat. 2. pro Sexto Roscio Amerino.

te, e gli Scritti al Real Servizio, qualunque io sia (a).

§. 2. Quindi è questa mia opera un contrassegno di quel profondissimo ossequio, con cui dee ogni fedel Vassallo buon Cittadino, non men rispettare l'Augusta Persona del Sommo Imperante, che di lodare le sue sagrosante Leggi; e studiarsi in ogni cosa di giovare alla Società, e di piacere al suo Sovrano. Non ci è cosa, che ci fa amar più un Re, che la stima della sua Legge (b). Che sebbene abbia tutto il merito, e la forza di farsi ubbidire la Legge del Principe, io nondimeno mi son quì studiato di persuadere a coloro, i quali non san riconoscere la lor ordinaria giuridizione Episcopale. Ed essi molto meno curando di reintegrarsi i proprj diritti pastorali, già si son fatti, e si fanno scrupolo di coscienza di comunicar le facoltà spirituali, e sagramentali a' Superiori Locali delle respettive Diocesi. Questi nel presentarsi innanzi agl' Ordinarj, altro non fanno, se non che un atto di formalità, senzache si esponga alcuno all' esame, per Prediche, e molto men per la degna amministrazion de' Sagramenti. Son tutti d' intelligenza col Vescovo, e così illudono il Regio Editto con arte. Ed oh! possa la mia fatica illustrar la mente degli appassionati Curialisti. Possa corrisponder alle sublimi vedute, ed alle provvide cure del Sovrano! Possa giovar alla utilità della Chiesa, e della Civil società! E possa in somma arrecar la concordia tra 'l Sacerdozio è l'

(a) Veggasi la mia I. Dissertazione sulla necessità, ed utilità della Geografia, e dell' Istoria, pe' Cadetti del R. Collegio di Marina in Portici, dedicata a S. E. Acton. Dissertazione II. saggio di Geografia Mattematica, Istorica, esposto in forma di Dialoghi ad uso di detto R. Collegio, an. 1784. Il Novendario stampato in onor del miracolosissimo S. Gio: di Dio, dedicato a S. M. la Regina, per la sua ricuperata salute dal pericolosissimo Parto del 1783. in Luglio.

(b) *Heinnec. De jur. Nat. & Gent. De Offic. Civ. Cap.*

e l'Imperio nelle cose giuridizionali, a misura de' publici voti.

§. 3. Or, come le Api ingegnose van succhiando i fiori di qui, e di là dispersi nel Prato, io così mi son servito di Libri di soavi odori. Ho molto odiato gli scritti degli Empj, ed Eretici. Parimente, qual l'Architetto procura la calce, le pietre, il legname, e l'acqua, e l'arena, tal io qui tutto ho raccolto a stento, ed oh quanto mi son impallidito? *Lapides & ligna ab aliis accipio; ædificii tamen constructio tota nostra; Architectus ego sum, sed materiam varie undique conduxi*. Così Giusto Lipsio (*a*). Con tuttocciò, io non son Reo della nota *L. Fabbia de Plagiariis*, e molto men della *L. Cornelia de Falsis*, come son Rei gli altri Scrittori (*). Il mio Edifizio è tutto nuovo, ben fondato nella Divina Scrittura, nella Storia, ed antichità della Chiesa, nell'autorità de' Sacri Canoni, nella Dottrina de' PP. nel gius Publico Ecclesiastico. Ho scritto con ogni modestia, e non piaccia al Cielo, ch'io orni favole, e sogni, ch' esponga il falso, ch' io scriva mai con pungente stile. Che se non piacerà al Monachismo il mio sistema, sarà come alle Nottole non piace la luce, e sarà suo vizio o dissavventura, simile al povero Infermo, cui pare agro, o salso ogni cibo più dilicato.

§. 4. . . . . Io son vero Figliuol della Chiesa Cattolica. Lo Scritto contra l' Epicureismo, abbenchè fatto in età acerba, egli è un argomento del mio zelo ad onta della malvagità de' nostri Tempi, in cui si richiamò

(a) *I. Lipsius in not. polit. lib. I. cap.* I.

(*) Tra coloro i quali han preteso, e pretendono strugger Cartagine con le lettere, si è distinto un presuntuoso detto per Ironia Orfeo.

mò questo antico errore, tra gli altri contrario alla verità di nostra Santa Religione (a). Sallo Iddio quante volte, e quante io mi adiro contra gl' Increduli, io parlo contra gli Eretici, ho in dispregio i moderni Spiriti forti. Ed oh! come mi fo gloria d'esser nato in sen della vera Chiesa. E mi fò pregio d'onorare al par dell'Imperio il Sacerdozio, il nostro Sommo Pontefice, càpo visibile della Chiesa, Vicario in Terra di Gesù Cristo. Che se nulla ho profittato di tutti i miei scritti, fors'è colpa del mio demerito.

I L   F I N E.

(a) *Epicureismus Confutatus: Dissertatio philosophica Neapoli an.* 1771. *Publica auctoritate.*